

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



NOVITA' FISCALI MANOVRA E RIFORMA 2024

a cura di Francesco Zuech
Responsabile Ufficio fiscale Apindustria Confimi Vicenza
e coordinamento fiscale Confimi industria

12 febbraio 2024

Materiale riservato ai partecipanti – riproduzione vietata

1

SOMMARIO



RIFORMA FISCALE e DINTORNI

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

NOVITA' IRPEF 2024

AGEVOLAZIONI (vedere l'altro blocco slide)

- Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
- Novità soglie *de-minimis*
- Altre novità

NOVITA' RITENUTE / Sostituti d'imposta

NOVITA' COMPENSAZIONI (nuove limitazioni)

NOVITA' REDDITI E VARIE

NOVITA' IVA (adempimenti, aliquote, contrasto frodi, chiarimenti prassi)

FATTURA ELETTRONICA (fine esoneri soggettivi; impatto per fornitori e per cessionari/committenti)

FOCUS


- Particolarità e novità 2024 settore sanitario
- Mancata fatturazione o ricezione fattura irregolare
- Ultime novità tecniche FE dal 1/2/2024

2

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



Aspetti generali legge delega riforma fiscale

legge delega n. 111 del 9/8/2023

La legge delega contiene solo i principi di indirizzo a cui i decreti attuativi devono attenersi

↓ Artt. 1 e 22 ↓

Decreti legislativi da adottare entro agosto 2025

(con riordino in testi unici entro 12 mesi da agosto 2023) + ulteriori eventuali decreti correttivi nei due anni successivi all'ultimo decreto (con raccolta in un codice entro 12 mesi successivi)

↓ Art. 22 ↓

Riforma a invarianza per casse erariali e che non deve portare a incremento pressione tributaria

In sede di approvazione legge delega è stata introdotta possibilità di compensare riduzione pressione con le risorse accertate, come permanenti, da miglioramento adempimento spontaneo obblighi (salvo obiettivi finanza pubblica e riduzione debito pubblico)

3



Aspetti generali legge delega riforma fiscale

I PRIMI 7 DECRETI LEGISLATIVI

AG	Cdm	Oggetto
88/2023	16/10/2023 28/12/2023 sl	Primo modulo riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misura in tema di imposte sui redditi D.Lgs n. 216 del 30/12/2023 (G.U. 303 del 30/12/2023)
90/2023	19/12/2023	Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. D.Lgs n. 209 del 27/12/2023 (G.U. 201 del 28/12/2023)
93/2023	19/12/2023	Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia tributaria e degli adempimenti tributari D.Lgs n. 1 del 08/01/2024 (G.U. 9 del 12/01/2024)
97/2023	28/12/2023	Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente D.Lgs n. 219 del 30/12/2023 (G.U. 2 del 03/01/2024)
99/2023	28/12/2023	Disposizioni in materia di contenzioso tributario D.Lgs. n. 220 del 30/12/2023 (G.U. 2 del 03/01/2024)
100/2023	28/12/2023	Disposizioni in materia di adempimento collaborativo D.Lgs n. 221 del 30/12/2023 (G.U. 2 del 3/1/2024)
105/2023	25/01/2024 sl	Disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale - In attesa pubblicazione

4

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

CONFIMI INDUSTRIA
AREA FISCALE

Aspetti generali legge delega riforma fiscale

Italia Oggi 24/10/2023

Il lgs sugli adempimenti tributari: niente carte in agosto e dicembre, stop CU per forfettari

Riscritto il calendario fiscale

Invio delle dichiarazioni dal 30 novembre al 30 settembre

Tipologia Intervento	Disposizione
Calendario	Si aggiunge una rata alla dilazione del saldo e primo acconto delle imposte con scadenza 15 dicembre e vengono allineati i termini del pagamento tra soggetti con e senza partita Iva Sospesi gli invii di avvisi bonari, controlli formali e lettere di compliance nei mesi di agosto e dicembre Anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi L'invio dei dati al portale tessera sanitaria avrà cadenza semestrale Previste modalità di compilazione semplificata delle precompilate da parte di dipendenti e pensionati che potranno inserire oneri deducibili e detraibili anche senza conoscere i campi dei modelli Possibilità di dichiarare con modello 730 anche redditi di natura finanziaria e/o investimenti all'estero; concesso utilizzo precompilato "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta I dati della precompilata saranno messi a disposizione anche dei titolari di partita Iva (forfettari compresi) Si prevede che con decreto del Mef possono essere individuati i termini e le modalità per trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese detraibili e deducibili, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi Ridotte al 50% le sanzioni amministrative per omessa ed infedele dichiarazione e per le violazioni degli obblighi di documentazione e registrazioni delle operazioni soggette da Iva per imprese e professionisti con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di € che utilizzano esclusivamente mezzi tracciati
Precompilato	
Sanzioni	
Adempimenti	Eliminata la certificazione unica per i forfettari Il depositario delle scritture contabili potrà comunicare la cessazione dell'incarico (breve comunicazione al proprio assistito) Si incrementa a 300 euro l'importo entro il quale i pagamenti di Iva e ritenute possono essere rinviiati e versati cumulativamente entro il 15 dicembre La mancata indicazione in dichiarazione di crediti d'imposta derivanti da agevolazioni non comporterà la decadenza dal beneficio Per le imprese con meno di 5 dipendenti possibilità di comunicare i dati dei percipienti direttamente in F24 in modo da eliminare il 730 Possibilità di inviare massivamente i pagamenti F24 ricorrendo con scadenza prestabilita Gli F24 saranno pagabili anche mediante pagopa I contribuenti con una sola operazione potranno conferire la delega agli intermediari per l'accesso sia all'agenzia delle entrate sia all'agenzia riscossione, individuando puntualmente i servizi delegati Gli Iva saranno periodicamente revisionati e razionalizzati L'Agenzia delle entrate renderà disponibili ai contribuenti gli elementi e le informazioni in suo possesso per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Iva. È prevista inoltre una riduzione dei dati richiesti Gli Iva, compresi appositi programmi informativi di qualità alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi saranno messi a disposizione dei contribuenti ed entro mese di aprile per l'anno 2025 Previsto il potenziamento dei servizi telematici dell'amministrazione (es. certificati e confronti a distanza) Implementazione casella fiscale con possibilità di effettuare download massivo dei dati ed nuova esposizione dei dati in possesso dell'agenzia riscossione Implementazione software per memorizzazione elettronica delle ricevute e pagamenti elettronici degli esercenti L'agenzia delle entrate si occuperà del deposito dei tipi di frazionamento sul portale per i comuni
ISA	
Servizi amministrazione fiscale	

5

CONFIMI INDUSTRIA
AREA FISCALE

Aspetti generali legge delega riforma fiscale

Il sole 24 ore
1/2/2024

Fisco, dalla riforma 4 miliardi ma per il 2025 ne servono 16

Conti pubblici. I decreti attuativi approvati finora producono un quarto delle maggiori entrate necessarie per replicare i tagli Irpef e gli sconti sulle assunzioni. L'87% del gettito dall'addio all'Acc

Maggiori entrate stimate dai primi decreti della riforma

Marco Mobili Gianni Trovati
ROMA
Fin qui i decreti attuativi della

Il quadro attuale, riassunto nel grafico in pagina, dice due cose: finora il contatore dei fondi disponibili per l'anno prossimo arriva poco sotto i 4 miliardi a 3,992 miliardi dopo decreto su accertamenti, ricordato preventivo, ma totalità delle extra entrate su Irpef e Ires; che e ricordato, ridotto le delle imposte sul reddito lo sconto sulle (ancora al box in at provvedimento attuativi ha anche cancellato l'auto alla crescita ecotabelle ufficiali alla irrebbe nel 2025 per la quasi il quadruplo la nuova agevolazione (contro 1,30). E one dell'Acc è strutturata la superdeduzione Irpef a tre aliquote) vale

per ora solo per il 2024. Dall'incrocio di questi due fattori arrivano le risorse calcolate dalle relazioni tecniche del ministero dell'Economia per i prossimi anni. Risorse che, è chiaro, non bastano: perché la replica per l'anno prossimo della nuova Irpef, e quindi dei suoi sconti fino a 260 euro all'anno rispetto al vecchio regime, costa da sola 4,35 miliardi (più un centinaio di milioni abbondante per compensare le compartecipazioni delle Regioni a Statuto speciale), e la bis della deduzione sulle assunzioni ne richiede altri 1,34. Totale: 5,69 miliardi, cioè 1,7 in più dei fondi attualmente a disposizione.

Una quota importante delle speranze del Governo è ancorata al gettito del concordato biennale preventivo, che prudenzialmente non è stato cifrato in relazione tecnica. La versione iniziale prometteva secondo i calcoli del Mef 6 miliardi, però in due anni: l'impianto finale però è profondamente diverso, e i conti si faranno con le adesioni effettive da parte dei contribuenti entro il 15 ottobre.

La parità è aperta, ma senza contare la replica del cuneo fiscale: che chiede altri 10 miliardi, e impone di trovare fondi anche fuori dalla delega.

Nuovi fondi attesi dal concordato biennale (numeri a ottobre)
Ma per il bis del cuneo bisognerà cercare altrove


6

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Aspetti generali legge delega riforma fiscale




Misure/criteri di carattere generale

- Fermo restando principio **progressività** ed equità sistema tributario, stimolare **crescita** economica, **natalità**, famiglie con **disabili**, **giovani** fino a 30 anni, **lavoratori e imprese**
- Eliminazione micro-tributi
- Revisione calendario scadenze/adempimenti
- Prevenire, contrastare e ridurre evasione/elusione fiscale attraverso uso **intelligenza artificiale** e banche dati per analisi del rischio, rafforzamento «cooperative compliance» (grandi imprese), istituti premiali (concordato preventivo per PMI), uso fatturazione elettronica/corrispettivi telematici
- Adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento UE ed internazionale (raccomandazioni OCSE) compreso recepimento direttiva 2022/2523/UE (*Global Minimum Tax*)
- Previsione **disciplina generale** applicazione del **principio del contraddittorio** a pena di nullità atti impositivi e rafforzamento utilizzo altri principi Statuto contribuente

7


Aspetti generali legge delega riforma fiscale



Varie misure di «nicchia»

- Cooperative compliance
- Adozione sistema di controlli rischio fiscale (TCF)
- Minimum tax mondiale (15%)
- Operazioni straordinarie (liquidazione, scissione ...)
- ...

Novità Statuto Contribuente
art. 10 octies **Consulenza giuridica**
Art. 10-nonies **Consultazione semplificata**
Art. 11 **Interpello**



Misure su cui si nutrono perplessità

- ☹️ → (art. 4 c.1/c) **Restrizione possibilità contribuente ricorso interpelli e introduzione interpelli a pagamento** (favorevoli, invece, a previsione introdotta durante lavori parlamentari di revisione/rafforzamento dell'istituto della consulenza giuridica attraverso associazioni di categoria e/o ordini professionali)
- 👤? → (art.16 co.1/g) Spinta sulle «precompilate» (non ha mai funzionato né funzionerà la previsione di misure premiali; per le imprese non è semplificazione ciò che comporta maggiori oneri amministrativi e, soprattutto, riduzioni di tempi per l'adempimento; è - per inciso - una «folia» la prospettazione UE - COM (2022) 701 del 8/12/2022- di introdurre l'obbligo di fatturazione intracomunitaria entro 2 gg dal 2028);
- 👤? → (art. 2 co.1/a.1) Uso intelligenza artificiale per «accertamenti» e «interpelli». Chi governerà la selezione della base dati (norme/giurisprudenza/prassi)? Solo AdE?

8

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Art. 17 legge delega fiscale

CAMBIO APPROCCIO ACCERTAMENTO

La strategia del viceministro Leo è fondata sulla convinzione che gli **accordi preventivi con i contribuenti** portino più frutti rispetto alla repressione successiva. Sono introdotte queste novità che i contribuenti potranno (facoltà) adottare.

Cooperative compliance ex D.Lgs 128/2015	Concordato preventivo biennale
Grandi imprese	Soggetti minore dimensione
Oggi imprese con ricavi/VA ≥ € 1 miliardo in possesso di un efficace sistema di controlli rischio fiscale (TCF)	Proposta formulata da AdE per base imponibile IIDD/Irap (esclusa IVA) utilizzando proprie banche dati e ISA
Misure premiali (riduzione 2 anni termini accertamento; riduzione/eliminazione sanzioni per rischi fiscali comunicati preventivamente (frodi escluse); ...)	irrelevanza reddito eccedente (salvo decadenza concordato) fermi restando adempimenti contabili
d.Lgs 221/2023 novità	<i>N.B. Vent'anni fa, con il governo Berlusconi (riforma Tremonti 2003), la soluzione ha trovato scarsa applicazione</i>
Progressiva riduzione soglia accesso (tipo 750 milioni dal 2024; 500 mil dal 2026; 100 milioni dal 2028)	
Estensione possibilità adottare TCF anche a imprese prive requisiti «cooperative compliance»	

9

IRES – Art. 6

RIDUZIONE IRES UTILI REINVESTITI

La riduzione ha la finalità di **favorire la competitività delle imprese e aumentare l'attrattività del sistema Paese per gli investitori, anche esteri** (relazione legge delega).

Riduzione dell'IRES in caso di impiego reddito, entro 2 periodi d'imposta successivi, per:

- **investimenti**, con particolare riferimento a quelli **qualificati**; o anche
- **nuove assunzioni** ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

La riduzione **non si applica** al reddito corrispondente agli **utili distribuiti / destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'attività d'impresa, nel predetto biennio

Quantità ? (soglia minima Global Minimum Tax = 15%)

Principio equo (investo e pago meno) ma il meccanismo potrebbe non funzionare

La distribuzione degli utili si presume se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

In alternativa - per imprese che non fruiscono riduzione Ires - possibilità fruire incentivi fiscali anche attraverso **potenziamento ammortamento e maggiorazione deducibilità costi nuove assunzioni**


10

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

IRES



CORPORATE TAX – STATISTICHE OCSE


Rapporto OCSE "Corporate Tax Statistics", quarta edizione, del 17 novembre 2022

La media delle aliquote nominali risulta **diminuita**, nel periodo tra il 2000 e il 2022, dal 28 a circa il 21%. Per l'Italia è stata considerato: il 27,9% (24 Ires + 3,9% Irap); 21,3% come **tax rate effettivo medio (EATR)**, considerando gli effetti, ad esempio, di ammortamenti «maggiorati», ACE e agevolazioni beni immateriali di agevolazioni per gli incrementi patrimoniali e dei metodi di valutazione delle attività è risultata del **20,2%**.


STATISTICHE DF MEF SU DR ANNO 2019

Circa 47% dell'IRES pagata da società oltre 50 mil. VA; circa il 30% del gettito da settore manifatturiero

GRAF. 6 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE SOCIETA' CON IMPOSTA NETTA E DELL'IMPOSTA NETTA PER CLASSI DI VOLUME D'AFFARI



GRAF. 7 - DISTRIBUZIONE DELLA QUOTA DI IMPOSTA NETTA PER REZIOE DI ATTIVITA'



11

IRES



Il Sole 24 Ore Sabato 14 Ottobre 2023 - N. 283

Dietrofront sulla mini Ires: solo la deduzione per chi assume

L'attuazione della delega. Il viceministro Leo ha annunciato che l'aliquota ridotta sulle società resta in stand by in attesa del riassetto degli incentivi. Ammortamenti potenziati per l'incremento del personale

Cristiano Dell'Oste Giovanni Parente

I Governo si ferma sulla mini Ires. Per il momento la scelta è di procedere solo sulla super-deduzione riservata a chi assumerà dipendenti. Con una maggiorazione aggiuntiva per chi privilegerà le categorie svantaggiate: donne con figli, giovani, ex percettori del reddito di cittadinanza. Leo ha anticipato il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ieri a Roma, alla Luiss, nel corso del convegno organizzato dal Sole 24 Ore e da Rassegna tributaria.

Mini Ires in stand by
Niente da fare (almeno per ora) sulla mini Ires: per evitare incroci pericolosi tra normative sovrapposte, il Governo è orientato ad aspettare la piena attuazione della riforma degli incentivi, attualmente all'esame della Camera in seconda lettura. Solo in quel momento si potrà capire se l'ipotesi di aliquota Ires ridotta per chi assume o effettuerà investimenti qualificati sarà archiviata per la seconda volta (dopo lo stop al tentativo di introduzione che si era già registrato con la manovra 2019).

Lunedì i primi decreti delegati
Nel menu del Consiglio dei ministri convocato per le 9,30 di lunedì mattina – oltre al disegno di legge di bilancio – sbarcheranno i primi decreti attuativi della riforma fiscale. Nel testo che conterrà la prima sforbiata dell'Ires per chi assume, sotto forma di super-deduzione, ci sarà anche l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'Irpef. In pratica, l'aliquota dell'imposta per sociale prevista per il secondo scaglione da 15mila a 28mila euro di reddito – oggi al 27% – si allineerà a quella del primo scaglione, al 23 per cento. Sempre lunedì, sul tavolo del Governo passerà anche il testo dedicato alla fiscalità internazionale. Tra i suoi capitoli – come ha spiegato ancora Leo – ci saranno gli incentivi per le imprese che riportano la produzione in Italia (*reshoring*). L'attuazione della *global minimum tax* (dal 1° gennaio 2024). L'introduzione di criteri per stabilire la residenza delle persone fisiche e delle società e «una drastica semplificazione del meccanismo di calcolo dei redditi, e quindi anche delle imposte, delle società controllate estere (Cfc)». Smentito, invece, qualsiasi inter-

vento sulla tassazione delle successioni, neppure per i gradi di parentela superiori al terzo. «Non se ne parla», ha dichiarato Leo.

Tour de force per l'attuazione
Se tutto va secondo i piani, l'attuazione della delega fiscale proseguirà a tappe forzate nelle prossime settimane. L'intenzione del viceministro è di poter fare allineare un decreto delegato per ogni prossimo Consiglio dei ministri. La road map prevede innanzitutto la revisione delle norme dello Statuto del contribuente. Poi, a seguire, gli adempimenti, compresa la riforma del calendario. Tra i primi decreti si punta a portare anche il concordato preventivo biennale, per il quale il viceministro ha confermato l'intenzione di arrivare al debutto già nel 2024. In sostanza, l'idea è andare a proporre, entro la metà dell'anno prossimo, il reddito "concordato" per il biennio 2024-25 ai contribuenti soggetti agli Ilsa e al fiscolettari. Per elaborare e questo reddito "proposto", il Fisco attingerà ai dati storici delle dichiarazioni, comprese quelle presentate nel 2022, avvalendosi anche dell'esperienza degli Ilsa, e ai dati raccolti tramite la fatturazione elettronica (dal 2024 obbligatoria per tutti i forfettari). Oltre questi primi provvedimenti, sarà la disponibilità delle coperture finanziarie a dettare l'agenda dell'attuazione nell'arco dei due anni previsti dalla legge delega. Detto diversamente, le norme che comportano una perdita di gettito o nuove risorse saranno portate in Consiglio dei ministri solo se "coperte". L'esempio può essere quello del decreto che riduce le sanzioni tributarie (mille più basse significa meno gettito).



MAURIZIO LEO
Il vice ministro all'Economia è intervenuto al convegno alla Luiss

RASSEGNA TRIBUTARIA

13 OTTOBRE dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00

12

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

IRES - Art. 6

CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE

ALTRE PREVISIONI IRES

- co.1/c → razionalizzazione e semplificazione dei **regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili**;
- co.1/d → **revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi**, con l'introduzione di specifiche franchigie (in particolare per società che non fanno parte di gruppi); ☺
- co.1/e → **riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali** e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie / consolidato fiscale;
- co.1/f → **sistematizzazione e razionalizzazione dei conferimenti d'azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento**, con riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding,
- co.1/g → previsione di un **regime speciale per il passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale** e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività degli enti non commerciali a seguito dell'ingresso degli stessi nell'ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo settore;
- co.1/h → **razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere** prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla legislazione dello Stato di costituzione / residenza fiscale.

13

Art. 9

CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE

REVISIONE REDDITO D'IMPRESA


- Art. 9 co.1/c → **Razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa** al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, mediante:
 - ☺ la revisione della disciplina dei **costi parzialmente deducibili**;
 - ☺ il rafforzamento del processo di **avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici**, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento o in diminuzione, da apportare al conto economico (ammortamenti, rimanenze ultrannuali, differenza cambi, crediti in valuta e interessi di mora).
- ☹ Per alcune fattispecie, l'applicazione del predetto allineamento sarà limitata ai soggetti che sottopongono il bilancio d'esercizio a **revisione legale dei conti** ovvero sono in possesso di **apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati** attestanti la correttezza degli imponibili dichiarati.
- Art. 9 co.1/d → **Semplificare e razionalizzare disciplina codice civile**, con particolare riguardo alle imprese di minor dimensioni
- Art. 9 co.1/b → **Revisione disciplina società di comodo/non operative** (individuazione nuovi parametri tenendo conto criteri Iva e giurisprudenza UE nonché cause esclusione che tengano conto della presenza di un congruo numero di dipendenti e lo svolgimento in settori economici particolari)

14

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Art. 9 

ALTRE PREVISIONI ARTICOLO 9

Revisone sistema imposizione redditi **istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa** distinguendo fra istituti liquidatori (metodo del residuo attivo in un unico periodo della procedura) e istituti di risanamento (ordinaria disciplina reddito d'impresa) + estensione regime adempimenti Iva liquidazione giudiziale al concordato preventivo e all'A.S.G.I. + estensione a tutti gli istituti applicazione art. 88 co.4-ter e 101 co.5 TUIR + possibilità rimborso/cessione crediti anche prima chiusura nelle procedure liquidatorie

Art. 9 co.1/a

Introduzione **disciplina fiscale scissione societaria** parziale ex art. 2506.1 cc + semplificazioni e razionalizzazione disciplina **liquidazione ordinaria** imprese individuali e società

Art. 9 co.1/e-f

Revisone e razionalizzazione **incentivi fiscali alle imprese in coerenza con:** (g) previsioni Direttiva (UE) 2022/2523 relativa alla **Global Minimum Tax** (tassazione non inferiore al 15%) e disciplina **Pillar Two** nonché (h) con **disciplina** europea (regolamento UE 651/2014) in materia di **aiuti di Stato** e (i) favorire **sviluppo economico mezzogiorno**, con particolare riferimento alle ZES

Art. 9 co.1/g-h-i

Semplificazione e razionalizzazione regimi deducibilità dal reddito complessivo **erogazioni liberali** + disciplina Terzo settore + completare misure enti sportivi

Art. 9 co.1/l-m

15

IRAP - Art. 8 

SOPPRESSIONE GRADUALE IRAP

Abrogazione graduale con **priorità società di persone e associazioni fra professionisti**; l'abrogazione per le società di capitali verrà attuata in una seconda fase (per imprese/professionisti individuali abrogazione già operativa dal 2022; forfetari esenti da sempre)

Confimi chiede che nel graduale cammino di abrogazione sia prioritario il riconoscimento della deducibilità del costo del lavoro in tutte le sue forme (su quello a tempo determinato oggi grava ancora l'Irap).

Contestuale istituzione di una sovrainposta – secondo le regole IRES - per assicurare gettito equivalente a tutte le Regioni (non solo quelle in dissesto)

☹️ E' però **escluso il riporto delle perdite** ai fini della nuova sovrainposta

😊 Dovrebbe rappresentare quantomeno una semplificazione il fatto di usare la stessa base imponibile Ires (con prospettiva eliminazione dichiarazione IRAP)

🧑‍🔬? L'aliquota della sovrainposta (% ?) renderà più trasparente (al mondo intero) il tax rate nominale sul reddito delle società (l'articolo 6 della delega – vedi retro - prevede comunque riduzione dell'aliquota Ires per chi investe e assume)

Previsione di regole particolari per gli **enti non commerciali** che attualmente applicano il calcolo con il metodo c.d. «retributivo».

16

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

IRPEF - Art. 5 Legge delega fiscale

REVISIONE IRPEF

Art. 5 co.1/a.1

Tutto da scoprire

Art. 5 co.3

Art. 5 co.2-2.1

Revisione e graduale riduzione Irpef, nel rispetto **principio progressività** e **prospettiva** transazione verso **aliquota unica**, attraverso riordino deduzioni, aliquote, detrazioni e crediti d'imposta (con particolare riguardo composizione nucleo familiare, costi figli, salute, istruzione, previdenza complementare, tutela casa, miglioramento efficienza energetica e rischio sismico)

Riordino c.d. «Tax expenditure» (attualmente 626 voci)

Inclusione redditi soggetti a imposte sostitutive e ritenute a titolo imposta nel reddito complessivo ai fini spettanza detrazioni, deduzione o benefici a qualsiasi titolo

Nelle more attuazione co.1

Progressiva applicazione **«no tax area» indipendentemente da natura reddito** (con priorità equiparazione lavoro dipendente e pensione)

Possibilità dedurre contributi previdenziali obbligatori dal reddito categoria pertinente ed eventuale eccedenza dal reddito complessivo ...

Dal 2022 (legislatura precedente) le aliquote sono state ridotte da 5 a 4; per il solo 2023 è in vigore la flat tax sperimentale 15% su 95% reddito incrementale (max 40k) rispetto a reddito impresa/lav. autonomo (no forfait) più elevato del triennio 2020-2022 (LdB 2023; C.AdE 18/E/2023); Per forfetari (i.s. 15%) dal 2023 elevata soglia ricavi da 65 a 85k

+ equo ma non è troppo complicato? Tutto redditi in DR?

17

Irpef ... per l'istante (manovra 2024):

➔ Accorpamento 1°scaglione Irpef **per il 2024**
Oltre il 50K taglio Irpef azzerato da taglio detrazioni Irpef (sforbiciata di € 260)

➔ **Art. 1 Dlgs 216/2023**

➔ Conferma **x 2024** taglio 7 punti carico Inps dipendente per redditi fino a 25k (6 punti fino a 35k)

➔ **Art. 1 co.15 L. 213/2023**

➔ Soglia esonero benefit € 2.000 **per il 2024** per lavoratori con figli a carico (è 3k fino al 31/12/2023); aumenta da € 258,34 a € 1.000 per gli altri

➔ **Co.17-17 LdB 2024**

➔ Tassazione premi produttività con sostitutiva 5% **per il 2024** (fino a € 3.000 per lavoratori con reddito fino a € 80.000)

➔ **Co. 18 LdB 2024**

➔ Acconto Irpef (no INPS) novembre a rate per imprese/lavoro autonomo fino a € 170k di ricavi/compensi (fino a 5 rate mensili da gennaio anno successivo)

➔ **Art. 4 DL 145 18/10/2023**

18

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

IRPEF - Art. 5 + 9 Legge delega riforma fiscale

CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE

REDDITI LAVORO DIPENDENTE

... nelle more attuazione co.1

- Art. 5 co.2-2.2 possibilità consentire deduzione, anche in misura forfetizzata, spese per produzione reddito stesso
- Art. 5 co.2-2.4-5 imposta sostitutiva **su straordinari, tredicesima e premi produttività**
Rispetto a prima versione eliminata ipotesi «flat tax incrementale» su redditi lavoro dipendente

Altre

- Art. 5 co.1/e Revisione e semplificazione **«benefit»** salvaguardando mobilità sostenibile, previdenza complementare, solidarietà sociale ed contribuzione bilaterale, incremento efficienza energetica
- Art. 5 co.1/a -1.5 Misure volte a favorire inserimento **mercato lavoro giovani under 30**
- Art. 9 co.1/n Misure volte a **favorire permanenza in Italia studenti** + rientro studenti italiani occupati all'estero

19

IRPEF - Art. 5 Legge delega fiscale

CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE

«PARTITE IVA»

- Art. 5 co.1/f per i **redditi di lavoro autonomo**, la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito, con l'introduzione del criterio di **onnicomprensività** delle somme conseguite nel periodo d'imposta in relazione all'attività esercitata (escluso rimborso spese riaddebitate al cliente) + eliminazione disparità trattamento acquisto proprietà/leasing immobili strumentali e promiscui + per soggetti ISA introduzione possibilità versamenti periodici mensili acconti e saldi + riduzione ritenute + neutralità aggregazione studi;
- Art. 5 co.1/g per i **redditi di impresa**, l'introduzione di un **regime opzionale di tassazione** per le imprese in contabilità ordinaria, con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella IRES; rimane ferma partecipazione al reddito degli utili prelevati (dovrebbe trattarsi dell'**IRI** introdotta con LdB 2017 e soppressa ante entrata in vigore)


Redditi dei fabbricati	Possibilità di estendere l'applicazione della cedolare secca anche agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo. In sede di approvazione tale possibilità è stata limitata ai casi in cui il conduttore è un esercente attività d'impresa, arte o professione.
-------------------------------	--

20


NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024


Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata


IRPEF - Art. 5 legge delega fiscale

ALTRE CATEGORIE


 **Art. 5 co.1/b** per i **redditi agrari**, l'introduzione di nuove classi e qualità di coltura per le **attività agricole** di cui all'articolo 2135, comma 1, Codice civile, nonché il riordino del relativo regime di imposizione;

 **Art. 5 co.1/d** per i **redditi di natura finanziaria**, la creazione di **un'unica categoria reddituale**, senza più distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi;

Per l'istante si segnala riedizione possibilità rivalutare terreni e quote al 1/1/2024 con pagamento sostitutiva 16% al 30/6/2024

 **Art. 5 co.1/h** per i **redditi diversi**, la revisione del criterio di determinazione delle **plusvalenze** derivanti da **cessione di terreni edificabili + l'introduzione (a regime) di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni** + nuova disciplina sulle plusvalenze conseguite dai **collezionisti** (nonché in generale di opere dell'ingegno creative) al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa (esclusi casi di assenza intento speculativo comprese plusvalenze su beni acquisiti per successione o donazione).

21

Artt. vari

ALTRE PREVISIONI

- **(art. 10) Razionalizzazione imposta di registro, successione, bollo e altri tributi indiretti + (art. 13) giochi**
- **(art. 11) Revisione disciplina doganale**
- **(art. 12) Accise e altre imposte produzione/consumo**
Ridefinizione aliquote attualmente vigenti su prodotti energetici (carburanti e combustibili) e sull'energia elettrica favorendo l'uso di prodotti con minore impatto ambientale; per medesime finalità ambientali ridefinizione aliquote prodotti energetici impiegati per produrre energia promuovendo, nei limiti unionali, esenzioni o riduzioni accisa, la produzione di energia elettrica, gas metano o gas naturale da utilizzo biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso meccanismo rilascio titoli
- **(art. 13-14) Principi per attuazione federalismo regionale e revisione sistema fiscale comuni, città metropolitane e province**
- **(art. 16) Principi per revisione/semplificazione adempimenti**

22

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Artt. vari



- **(art. 17) Principi per revisione attività accertamento + (art. 18) riscossione**
*Progressiva modifica condizione accesso a piani di rateazione, in vista di una **stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate** (oggi max 72 mentre quella a 120 è concessa solo se si dimostra grave difficoltà per ragioni estrane a propria responsabilità e si soddisfano indici DM 6/11/2013); ...*
- **(art. 19) Principi revisione disciplina contenzioso**
- **(art. 20) Principi revisione sanzioni tributarie, amministrative e penali**
*Adeguamento al principio del «ne bis in idem»; compensazione sanzioni e interessi su imposte dichiarate, con crediti certificati da piattaforma PA (vecchia proposta Confimi, nda); prevedere possibilità volontaria adozione sistema controlli rischio fiscale (TCF) per soggetti privi requisiti «cooperative compliance», ottenendo esclusione/riduzione sanzioni; **in materia penale riconoscere rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità pagare tributi, non dipendente da fatti imputabili al contribuente; migliorare la proporzionalità delle sanzioni amministrative considerando standard altri Paesi UE; migliorare ravvedimento operoso con graduazione riduzione coerente con il citato principio proporzionalità e rivedere disciplina concorso formale e materiale estendendone l'applicazione anche agli istituti deflattivi; ... revisione sanzioni normativa doganale; ...***

23

IVA - Art. 7



REVISIONE IVA /1

- ridefinire i **presupposti** dell'imposta (territoriali e oggettivo) per renderli più aderenti alla normativa UE;
- revisione disciplina **operazioni esenti** (ad esempio nel settore immobiliare);
- revisione **disciplina della detrazione** dell'imposta al fine di
 - (i) rendere la detrazione maggiormente aderente all'effettivo utilizzo dei beni / servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il **pro-rata di detraibilità ai soli beni / servizi "a uso promiscuo"** ossia utilizzati sia per operazioni che danno diritto alla detrazione sia per operazioni esenti;
 - (ii) armonizzare i criteri di detraibilità IVA relativa ai fabbricati a quelli della normativa UE;
 - (iii) prevedere, in relazione ai beni e servizi acquistati / importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, l'esercizio del diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta (**sarà rivista quindi rimossa l'attuale limitazione "temporale" alla detrazione disposta dall'art. 1, DPR n. 100/98**);



Sarà eliminato cioè il problema della non retro-imputabilità fatture arrivate a inizio gennaio (storica battaglia Confimi-ANC)



24

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

IVA - Art. 7



REVISIONE IVA /2

- razionalizzare il numero **aliquote IVA** secondo i criteri della normativa UE (in particolare alla Direttiva n. 2022/542/UE); favorire l'omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni e servizi simili, anche individuati attraverso il richiamo alla nomenclatura combinata/classificazione statistica
- ridurre l'aliquota IVA **all'importazione di opere d'arte**, recependo la Direttiva n. 2022/542/UE ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte / antiquariato / da collezione;
- razionalizzare la disciplina del **gruppo IVA** per semplificare le misure previste per l'accesso e l'applicazione dell'istituto;
- razionalizzare la disciplina IVA degli Enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

25



CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

(schema d.lgs – bozza 24/1/2024)

26

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Il concordato preventivo biennale (schema dLgs)

CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE

BASE IMPONIBILE CONCORDATA

Art. 15-16

Se contribuente **ACCETTA** la proposta di concordato e durante il biennio abbia

MAGGIORI REDDITI

MINORI REDDITI

LA BASE IMPONIBILE CONCORDATA **NON VIENE MODIFICATA**

Il reddito proposto al contribuente ai fini del concordato, è determinato:

1. al netto di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive;
2. senza considerare i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni professionali e società di capitali.

Le suddette ipotesi comportano una corrispondente variazione del reddito concordato. Nel caso di società semplici e di soggetti ad esse equiparati è ripartito tra i soci o associati secondo le quote di partecipazione.

Le perdite fiscali del reddito d'impresa riducono il reddito secondo art. 8 e 84 Tuir

Ai fini Irap il VAP proposto è individuato senza considerare plus/minus e sopravv, oggetto di variazione ferma restando VAP minimo € 2.000 (art. 17)

Reddito minimo non inferiore € 2.000

27

Il concordato preventivo biennale (schema dLgs)

CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE

REQUISITI ACCESSO VS ESCLUSIONI

Art. 10-11

Imprese e lavoratori autonomi che applicano ISA → PRIMO BIENNIO 2024-2025
FORFETARI (NO ISA) → applicazione sperimentale limitata al 2024 (art. 7)

REQUISITI

Il concordato si applica ai contribuenti che, in relazione al periodo d'imposta precedente a quelli del concordato, hanno:

1. ottenuto un **PUNTEGGIO ISA** almeno **PARI AD 8**; o, in alternativa,
2. aderito al **REGIME FORFETARIO** (regime a cui non si applicano gli ISA);
3. **debiti tributari o contributivi complessivamente inferiori a 5.000 euro**. Sono ammessi altresì al concordato, coloro che hanno debiti anche di ammontare superiore a 5.000 euro, purché siano oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.

È **ESCLUSO** l'accesso al concordato in caso di:


1. **MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI** in uno dei 3 periodi d'imposta precedenti al concordato;
2. condanna per uno dei reati in materia tributaria, di false comunicazioni sociali o di riciclaggio commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di patteggiamento.

28

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



Il concordato preventivo biennale (schema dLgs)

VERSAMENTI LUGLIO 2024

ART. 37
(Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per i soggetti in area da cpb – la bozza del decreto prevede - per il solo 2024 - slittamento del saldo/acconto redditi, Irap ed Iva al 31/07 «senza maggiorazioni» (art. 37 e 38)

Saldo Iva al 31/07/2024 senza maggiorazione (per tutti)? → MOLTO STRANO!

CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE


30

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Il concordato preventivo biennale (schema dLgs)



DECADENZA, CESSAZIONE, RINNOVO

Art. 22, 21, 14

SI VERIFICA LA DECADENZA DEL CONCORDATO, SE: ← Decadenza per entrambi gli anni

- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta concordati o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, per un **IMPORTO SUPERIORE AL 30% DEI RICAVI DICHIARATI**; ← + altre violazioni «non lievi»
- a seguito della dichiarazione, anche integrativa, vengono esposti dati non conformi a quelli oggetto del concordato;
- ricorre una **causa di esclusione** (vedi slides precedente) o viene meno mancanza debiti tributari
- è **omesso il versamento delle imposte relative ai redditi oggetto di concordato** (possibilità di regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento). ← Ai fini CBT il ravvedimento evita decadenza se violazione non constatata e in mancanza di accessi, ispezioni e verifiche (art. 22 co.3)

CESSA IL CONCORDATO NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE:


- modifica l'attività svolta nel corso del concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio, a meno che per dette attività sia stata prevista l'applicazione dello stesso ISA o dei medesimi coefficienti di redditività;
- cessa l'attività svolta.

RINNOVO DEL CONCORDATO

Alla fine del biennio l'Ade formula una nuova proposta di concordato → nel secondo anno del primo biennio, il contribuente deve aver ottenuto un punteggio ISA **NON INFERIORE A 8**. In tal caso, può dichiarare maggiori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio. ← Rispetto prima bozza, eliminato requisito punteggio minimo

31

Il concordato preventivo biennale (schema dLgs)



PRECISAZIONI

- ✓ Sono violazioni «non lievi»: le fattispecie penal tributarie ex d.Lgs 74/2000 nel biennio del CPB e nei 3 precedenti; comunicazione inesatta dati Isa in misura tale da determinare un minor reddito o VAP per importo superiore al 30% (art. 22 co.2)
- ✓ Irrilevanza CPB ai fini IVA (art. 18)
- ✓ In presenza di circostanze eccezionali (da individuare con DM) che determinano minori redditi/VAP effettivi eccedenti il 50% del concordato, quest'ultimo cessa dall'anno in cui si realizza detta differenza (art. 19 e 30)
- ✓ Facoltà versa INPS su reddito effettivo (art. 19)
- ✓ Riconoscimento benefici premiali ISA art. 9-bis comma 11 per chi aderisce al CPB (art. 19)
- ✓ Invariati ordinari obblighi contabili e dichiarativi (art. 13); per deduzioni/detraioni/benefici/ISEE rileva il reddito effettivo e non quello concordato (art. 35)

32

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Il concordato preventivo biennale (schema dLgs)



INCOGNITE CONVENIENZA / OPPORTUNITA'

- ✓ Quanto alzerà il tiro l'AdE nella proposta?
- ✓ In quanti aderiranno?
- ✓ Quali conseguenze per chi non aderisce?



Art. 34 – attività di accertamento

1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **non possono essere effettuati salvo** che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.

2. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza **programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo** nei confronti dei **soggetti che non aderiscono** al concordato preventivo biennale o ne decadono.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

33



NOVITA' IRPEF 2024

34

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Irpef 2024 – 1° modulo riforma Irpef

ACCORPAMENTO 1° SCAGLIONE IRPEF

Art.1 d.Lgs 216/2023

I nuovi scaglioni SOLO 2024

- Fino a 28 mila euro: 23%
- Da 28.001 a 50.000: 35%
- Da 50.001 in su: 43%

Misura temporanea

Reddito	Fino al 2021	2022-2023	2024 (transitoria)
Fino a 15.000	23%	23%	23%
Da 15.001 a 28.000	27%	25%	23%
Da 28.001 a 55.000	38%	35%	35%
Da 55.001 a 75.000	41%	43%	43%
Oltre 75.000	43%		

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, sale da 1.880 euro a **1.955 euro** la detrazione prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Conseguentemente la **no tax area opera fino a 8.500 euro** per i redditi di lavoro dipendente come quella già in vigore per le pensioni.

➔ Per gli acconti 2024 e 2025 non si applicano le nuove disposizioni.

35

Irpef 2024 – 1° modulo riforma Irpef

Taglio cuneo x 2024

L'effetto cumulativo del taglio dell'irpef e del taglio del cuneo contributivo

L'effetto combinato della conferma del taglio del cuneo contributivo nel 2024 e dell'accorpamento

Il Sole 24 Ore Martedì 17 Ottobre 2023

RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	RETRIBUZIONE LORDA MENSILE	EFFETTO DEL TAGLIO DEL CUNEO*	MINORE IRPEF ANNUA**	VANTAGGIO TOT. ANNUO IN BUSTA PAGA
5.000	385	335	0	335
6.000	462	402	0	402
7.000	538	468	0	468
8.000	615	535	0	535
9.000	692	602	0	602
10.000	769	669	0	669
11.000	846	736	0	736
12.000	923	803	0	803
13.000	1.000	870	0	870
14.000	1.077	937	0	937
15.000	1.154	1.004	0	1.004
16.000	1.231	1.071	12	1.083
17.000	1.308	1.138	32	1.170
18.000	1.385	1.205	51	1.256
19.000	1.462	1.272	71	1.343
20.000	1.539	1.339	90	1.430
21.000	1.616	1.406	110	1.517
22.000	1.693	1.473	129	1.604
23.000	1.770	1.540	149	1.691
24.000	1.847	1.607	168	1.778
25.000	1.924	1.674	188	1.865
26.000	2.001	1.741	202	1.952
27.000	2.078	1.808	221	2.039
28.000	2.155	1.875	240	2.126
29.000	2.232	1.942	260	2.213
30.000	2.309	2.009	260	2.294
31.000	2.386	2.076	260	2.375
32.000	2.463	2.143	260	2.456
33.000	2.540	2.210	260	2.537
34.000	2.617	2.277	260	2.618
35.000	2.694	2.344	260	2.699


(*) Si considera il trattamento integrativo per i redditi imponibili Irpef fino a 15mila euro; (**) si considera la riduzione del cuneo fiscale attualmente in vigore, del 7% fino a 25mila euro di retribuzione e del 6% per retribuzioni fra 25mila e 35mila euro - Per la tredicesima mensilità la riduzione è rispettivamente del 3% e del 2%. Nessuna riduzione sulla quattordicesima per i contratti che la applicano. A cura di Luca Gardani

36

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Irpef 2024 – 1° modulo riforma Irpef 

REVISIONE DETRAZIONE PER GLI OVER 50K

Detrazioni


Decurtata dalla detrazione determinata ex art. 15 co.3-bis quando il reddito supera € 120.000 (Circ. 2/E/2024)

Reddito complessivo superiore a 50 mila euro con riduzione di 260 euro della detrazione determinata per alcuni oneri (escluse le spese mediche):

- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento (mutui, premi assicurativi, ecc.);
- ~~b) le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose e laiche di cui all'articolo 15, comma 1.1, del TUIR;~~
- c) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici
- ~~d) le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore~~
- e) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del DL n. 34/2020

Ai fini della determinazione del reddito superiore a 50 mila euro, lo stesso viene assunto al netto del reddito della prima casa e delle relative pertinenze.

37

Irpef 2024 – 1° modulo riforma Irpef 

EFFETTI PER LE ADDIZIONALI

Addizionali regionali e comunali:


- le aliquote possono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF;
- viene differito al 15 aprile 2024 il termine entro il quale le Regioni e le Province autonome possono modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili, che scadrebbe ordinariamente il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale regionale si riferisce.
- Anche i Comuni devono procedere all'adeguamento ai nuovi scaglioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024.

38

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



Riforma Irpef 2022

CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE

SIMULAZIONE CON BONUS IRPEF

ANNO	reddito	imposta lorda	detrazione	bonus irpef	ulteriore detrazione	imposta netta	differenza
2021	8.000,00 €	1.840,00 €	1.880,00 €	- €	- €	- €	- €
2022	8.000,00 €	1.840,00 €	1.880,00 €	- €	- €	- €	- €
2021	10.000,00 €	2.300,00 €	1.789,80 €	1.200,00 €	- €	510,20 €	90,20 €
2022	10.000,00 €	2.300,00 €	1.880,00 €	1.200,00 €	- €	420,00 €	90,20 €
2021	15.000,00 €	3.450,00 €	1.564,30 €	1.200,00 €	- €	685,70 €	315,70 €
2022	15.000,00 €	3.450,00 €	1.880,00 €	1.200,00 €	- €	370,00 €	315,70 €
2021	20.000,00 €	4.800,00 €	1.338,80 €	1.200,00 €	- €	2.261,20 €	203,41 €
2022	20.000,00 €	4.700,00 €	2.642,21 €	- €	- €	2.057,79 €	203,41 €
2021	28.000,00 €	6.960,00 €	978,00 €	1.200,00 €	- €	4.782,00 €	57,00 €
2022	28.000,00 €	6.700,00 €	1.975,00 €	- €	- €	4.725,00 €	57,00 €
2021	30.000,00 €	7.720,00 €	905,53 €	- €	1.131,43 €	5.683,04 €	84,23 €
2022	30.000,00 €	7.400,00 €	1.801,19 €	- €	- €	5.598,81 €	84,23 €
2021	35.000,00 €	9.620,00 €	724,40 €	- €	960,00 €	7.935,60 €	152,83 €
2022	35.000,00 €	9.150,00 €	1.367,24 €	- €	- €	7.782,76 €	152,83 €
2021	40.000,00 €	11.520,00 €	543,28 €	- €	- €	10.976,72 €	944,82 €
2022	40.000,00 €	10.900,00 €	868,10 €	- €	- €	10.031,91 €	944,82 €
2021	50.000,00 €	15.320,00 €	181,03 €	- €	- €	15.138,97 €	738,97 €
2022	50.000,00 €	14.400,00 €	- €	- €	- €	14.400,00 €	738,97 €
2021	55.000,00 €	17.220,00 €	- €	- €	- €	17.220,00 €	670,00 €
2022	55.000,00 €	16.550,00 €	- €	- €	- €	16.550,00 €	670,00 €
2021	60.000,00 €	19.270,00 €	- €	- €	- €	19.270,00 €	570,00 €
2022	60.000,00 €	18.700,00 €	- €	- €	- €	18.700,00 €	570,00 €
2021	75.000,00 €	25.420,00 €	- €	- €	- €	25.420,00 €	270,00 €
2022	75.000,00 €	25.150,00 €	- €	- €	- €	25.150,00 €	270,00 €

40

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Fringe benefit dipendenti

NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2024

Cc 16 e 17 L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024)

SENZA FIGLI

Per il solo periodo d'imposta 2024,
non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente entro il **limite complessivo di 1.000€** (anziché nel limite ordinario di 258€) il **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** (acqua, luce e gas), delle spese per **l'affitto della prima casa** ovvero per **gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa**.

Prima casa come? Affitto, canone puro o anche manutenzione e spese condominiali?

CON FIGLI a carico

Tale limite viene **elevato a 2.000€ per i lavoratori dipendenti con figli nelle condizioni di cui all'art. 12 c. 2 TUIR**, compresi quelli adottivi/affidati/nati fuori dal matrimonio ma riconosciuti, **che dichiarano al datore di lavoro di avervi diritto** indicando il CF dei figli

➔ I datori di lavoro provvedono all'attuazione della norma **previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.**

41

Fringe benefit dipendenti

RIEPILOGO ULTIMI ANNI

Rif. normativo	Anno d'imposta di applicazione	Soglia di non imponibilità dei fringe benefit
Art. 112, D.L. n. 104/20	2020	€ 516,46
Art. 6-quinquies, D.L. n. 41/2021	2021	
Art. 12, D.L. n. 115/2022	2022	€ 600
Art. 3, c. 10, D.L. n. 176/2022		€ 3.000
Art. 40, D.L. n. 48/2023	2023	Con figli a carico: € 3.000
		Senza figli a carico: € 258,23
Legge di bilancio 2024	2024	Con figli a carico: € 2.000
		Senza figli a carico: € 1.000

Per approfondimenti: Circ. n. 35/E/2022.

Concessione prestiti dipendenti – novità art. 3 c. 3-bis d.l. 144/2023
 Si assume come reddito in natura il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
 (modifica l'art. 51 c. 4 lett. b, TUIR con decorrenza dal 2023)

42

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Premi produttività dipendenti

NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2024

Cc 18 L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024)

Proroga anche per 2024 riduzione dal 10 al 5% dell'imposta sostitutiva

Ridotta al 5% (in precedenza 10%) **per gli anni 2023 e (ora anche) 2024, l'imposta sostitutiva applicabile**, ai sensi dell'art. 1, c. 182, L. n. 208/2015, salva espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore:

- ✓ ai **premi di risultato** di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione (cfr. DM 25 marzo 2016),
- ✓ alle somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa** nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se lavoratori coinvolti pariteticamente nell'organizzazione del lavoro).

↓

Disciplinati da accordi collettivi (sindacali) aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del d.Lgs 81/2015

↓

Disposizione applicabile ai titolari di **reddito di lavoro dipendente del settore privato**, nell'anno precedente, di importo ≤ 80.000€.

43


NOVITA' RITENUTE Sostituti d'imposta

44

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

L.213/2023 co.88-90 

NOVITA' RITENUTE LEGGE DI BILANCIO


Aumento ritenuta bonifici bonus edilizia (modifica art. 25 D.L. 78/2010) Dal 1/3/2024

Banche e poste tratterranno l'**11%** (in luogo del precedente 8%) sull'accredito al beneficiario (prestatore) dei bonifici speciali legati alle detrazioni fiscali (soggetti Irpef) per il recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico/sismabonus (anche super)
→ ritenuta praticata da banca su importo al netto (convenzionalmente) del 22%; no altre ritenute da parte del committente (Prov. AdE 30/6/2010; circ. AdE 40/E/2010)

Eliminazione esonero ritenuta provvigioni assicurazioni (modifica art. 25-bis co.5 DPR 600/73) Dal 1/4/2024

Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
→ **dall'1.4.2024** ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

45

Novità D.Lgs 1/2024 


NOVITA' SOSTITUTI DECRETO SEMPLIFICAZIONI

1 **Eliminazione certificazioni (CU) forfetari/minimi** (co.6-septies art. 4 DPR 322/98 (art. 3 D.Lgs 1/2014)) Dai compensi 2024

N.B. vale su adempimenti 2025 per 2024; rimane scadenza 16/03/2024 per CU relativa al 2023 (con possibilità trasmissione entro scadenza 770 al 31/10 di ciò che non riguarda i 730)

2 **Sperimentazione gestione semplificata adempimenti mini sostituiti dal 2025** (art. 16 D.Lgs 1/2014) Dai compensi 2025

→ Per sostituiti che corrispondono compensi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, con un numero complessivo di dipendenti al 31.12 dell'anno precedente ≤ 5;
→ (in via sperimentale) in luogo del 770, possano aderire, tramite comportamento concludente (vincolante per l'intera annualità) direttamente o per il tramite di loro intermediari incaricati, ad una comunicazione che prevede versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute integrati anche dell'importo di quelle operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (che ne definirà anche modalità e termini).


La comunicazione sostituisce il 770 e prevede l'addebito ritenute su IBAN sostituito 

46

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



Novità D.Lgs 1/2024

NOVITA' SOSTITUTI DECRETO SEMPLIFICAZIONI

3 **Ritenute di lavoro autonomo e provvigioni ≤ € 100** Da compensi
genn.2024
art. 4 co.4-5 D.Lgs 1/2014

Se di ammontare ≤ 100 le ritenute ex art. 25 e 25-bis DPR 600/73 possono essere versate con quelle del mese successivo;
no sospensioni oltre 16/12

4 **Ritenute 4% condominio ≤ € 500**
Art. 25-ter, co.2-bis, DPR 600/73 modificato da art. 4 co.6 D.Lgs 1/2014

Ritenute fino a € 500 entro 16/6 (e non più 30/6) e 16/12 (e non più 20/12)
In ogni caso 16/1 per ritenute dicembre

Se di ammontare > 500 versamento entro 16 mese successivo

47




NOVITA' COMPENSAZIONI

48

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

L. 213/2023 co.95-96 

OBBLIGO F24 ADE PER QUALSIASI COMP.ORIZZONTALE

Crediti INPS/Inail compensabili solo con procedure F24 AdE (modifica art. 11 co. 2 DL 66/2014) Dal 1/7/2024


Rimossa anche l'ultima «eccezione»

F24 telematico vs F24 AdE - Mappa aggiornata

Art. 37 co.49 D.L. 223/2006	Titolari di partita Iva → in generale → obbligo F24 telematico	Dal 01/10/2006
Art. 37 co.49-bis D.L.223/2006	F24 con compensazioni credito Iva annuale o infrannuale → uso esclusivo CANALI TELEMATICI ADE (no home banking)	
D.L. 50/2017	F24 con compensazioni cr. redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, ritenute alla fonte/crediti sostituito e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU → uso esclusivo CANALI TELEMATICI ADE (no home banking)	
Art. 11 co.2 DL 66/2014	a) Obbligo uso esclusivo CANALI TELEMATICI ADE (no home banking) per tutti se F24 chiude a saldo zero b) Obbligo F24 telematico per altre comp. orizzontali (diverse da quelle di cui sopra) con saldo a debito <i>Es. F24 con saldo a debito e utilizzo di altri crediti (es. Inps)</i>	Dal 01/10/2014 Dal 01/07/2014 → obbligo F24 AdE L. 213/14 co.95-96

Dal 2010 per crediti >10.000 (DL 78/2009); dal 1/4/2012 > 5.000 (DL 16/2012); sempre da 06/2017 (DL 50/2017)
Per titolari p.Iva da giugno 2017 (RM 57/E/2017) + **Novità art.3 DL 124/2019** per tutti i contribuenti a partire da crediti d'imp. maturati da periodo d'imp. in corso 31/12/2019

49

L. 213/2023 co.97-98 

NOVITA' COMPENSAZIONI CREDITI INPS-INAIL

Crediti INPS decorrenza ut. in comp. orizzontale (nuovo co.1-bis art. 17 d.Lgs 241/97) Da provv. AdE-Inps-Inail

SOGGETTO	DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
Datore di lavoro non agricolo N.B. No compensazione aziende committenti per contributi gestione separata	<ul style="list-style-type: none"> Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Crediti INAIL condizione ut. In comp. orizzontale (nuovo co.1-ter art. 17 d.Lgs 241/97) Da provv. AdE-Inps-Inail

La compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto.

50

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Art. 14 d.Lgs 1/2024

SOGLIE VISTO CONFORMITA' REGIME PREMIALE ISA

1 SOGLIE PER L'IVA (novità in vigore dal 13/01/2024) *Modifiche all'art. 9-bis co.11 DL 50/2017*

Aumento della soglia in regime premiale ISA:

- da 50.000 a **70.000** euro per l'esonero della garanzia per richieste **rimborso Iva** effettuate **nell'anno**;
- sempre da 50.000 a **70.000** euro per l'esonero del visto ai fini dell'utilizzo in **compensazione orizzontale** del credito Iva

nb Per l'Iva la novità **non dovrebbe avere impatto già quest'anno** (il provv. AdE per l'Iva tradizionalmente individua i punteggi su DR/Isa presentata anno prec.; vedi Provv. AdE 24/03/2024)

2 SOGLIE PER IIDD E IRAP (novità in vigore dal 13/01/2024) *Modifiche all'art. 9-bis co.11 DL 50/2017*

Aumento della soglia in regime premiale ISA: da 20.000 a **50.000** euro per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette (no per crediti da ritenute) e Irap senza obbligo visto in dichiarazione.

Per chi non entra in regime premiale ISA vale sempre soglia € 5.000 per compensazione orizzontale crediti singole imposte senza obbligo visto e preventiva presentazione dichiarazione (€ 30.000 per i rimborsi Iva per il periodo d'imposta)

Gestione orizzontale del credito Iva		
Fino ad € 5.000 annuali	Da € 5.000,01 annuali (50.000 annuali -dal 2020- in caso di premialità ISA in DR presentata anno prec.)	
La compensazione orizzontale con F24 è libera (per il credito trimestrale è comunque necessario aver già presentato il modello TR)	La compensazione orizzontale con F24 può essere eseguita solo a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge	Serve l'opposizione del "visto di conformità" sulla dichiarazione (istanza TR) oppure (ove previsto) la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo

51

Altre limitazioni compensazione orizzontale

PLAFOND GENERALE € 2.000.000 PER ANNO SOLARE

Art. 34 co.1 L. 388/2000 smi

- Oltre alle compensazioni orizzontali si devono considerare **anche gli importi richiesti a rimborso al Concessionario della riscossione; no crediti trimestrali a rimborso TR;**
- **non vanno considerate le compensazioni verticali imposta su imposta, anche se effettuate con mod. F24 (per codici tribuito compensabili verticalmente anche con F24 (vedi Ris. AdE n. 110/E del 31/12/2019)**
- **non vanno considerate le compensazioni operate con i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali** (attenzione per questi crediti – salvo eccezioni – opera il plafond speciale di € 250.000 - quadro RU);
- non vanno considerate le compensazioni di altre somme per le quali è espressamente prevista l'esclusione

52

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Altre limitazioni compensazione orizzontale



ALTRE LIMITAZIONI

Altre limitazioni già in vigore

- specifiche limitazioni sono inoltre previste per la compensazione in presenza di **debiti erariali scaduti** iscritti a ruolo di **ammontare superiore a 1.500 euro** (articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010).
- l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio (articolo 1, comma 900, L. 205/2017).

RUOLI OVER € 100.000

dal 1/7/2024

L. 213/2023 co. 94/b

NEW

Blocco alla compensazione orizzontale

Il comma 49-quinquies, articolo 37, D.L. 223/2006 introdotto dalla Legge di bilancio 2024 con applicazione dal 1 luglio 2024 dispone che "per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.



Tutti i crediti compensabili!?

Blocco totale o possibili eventuali eccedenze?

53



NOVITA' REDDITI E VARIE

54

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

L.213/2020 co. 72-73



IMU

CONGUAGLIO STRAORDINARIO ENTRO 29/02/2024

Per il 2023, in deroga agli ordinari termini di approvazione e pubblicazione delle delibere / regolamenti IMU (rispettivamente 14.10 e 28.10), i Comuni potevano inserire nel portale del Federalismo fiscale i predetti atti, con effetto per il 2023, entro il 30.11.2023, con relativa pubblicazione sul portale stesso entro il 15.1.2024. Conseguentemente, è stato stabilito che, qualora dall'IMU calcolata sulla base dei nuovi atti e quella versata entro il 18.12.2023 in base alle delibere / regolamenti allora vigenti risulti una differenza a debito, l'importo dovuto va versato, senza sanzioni e interessi, **entro il prossimo 29.2.2024**. In caso di una differenza a credito, il rimborso è riconosciuto secondo le ordinarie regole previste.

Con il Comunicato stampa 12.1.2024 il MEF ha specificato quanto segue:

- la deroga in esame riguarda gli atti trasmessi entro il 30.11.2023 con conseguente pubblicazione dopo il 28.10.2023, anche se pubblicati prima della Finanziaria 2024;
- sul sito, l'efficacia / inefficacia degli atti per il 2023 è evidenziato con un'apposita nota.

55

L.213/2023



CEDOLARE AFFITTI BREVI

Aumento aliquota dal 21 al 26%

(co.63)

INNALZAMENTO CEDOLARE SECCA AL 26%

FACOLTÀ DI APPLICARE ALIQUOTA CEDOLARE SECCA AL 21% PER UN SOLO IMMOBILE DA INDICARE IN DICHIARAZIONE

LOCAZIONE BREVE 1 APPARTAMENTO: CEDOLARE SECCA 26% o 21% CON INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE
LOCAZIONE BREVE DI ALMENO 2 APPARTAMENTI: CEDOLARE SECCA 26% (CON POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE UN SOLO APPARTAMENTO DA TASSARE AL 21%)

- Per più di 4 unità vige presunzione reddito d'impresa (LdB2021)
- Piattaforme trasmettono dati AdE (DAC 7 Direttiva n. 214/2021; D.Lgs. 32 del 1/3/2023; Provv.AdE 406671/2023)

PLSVALENZA CESSIONE IMMOBILI SUPERBONUS

Nuova fattispecie redditi diversi PF

(co.64-66)

Nuova lettera b-bis art. 67 TUIR

FABBRICATI SUI QUALI SONO STATI ESEGUITI INTERVENTI CHE HANNO FRUITO DEL SUPERBONUS

CEDUTI ENTRO 10 ANNI DALLA FINE DEI LAVORI

PLUSVALENZA RILEVANTE QUALE REDDITO DIVERSO (ANCHE SE PERIODO DI POSSESSO > 5 ANNI)

RIMANGONO ESCLUSI I FABBRICATI RICEVUTI PER SUCCESSIONE O ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI POSSESSO

SI PRESCINDE DAL SOGGETTO CHE HA FRUITO DELLA DETRAZIONE O DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL CREDITO (DETRAZIONE DIRETTA O CESSIONE DEL CREDITO)

- Per cessioni dal 1/1/2024
- Applicabile possibilità optare per imposta sostitutiva art. 1 co. 496 L. 266/2005

56

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

L.213/2020



AUMENTO IVIE E IVAFE



Modifiche all'art. 19 del D.L. 201/2011

(co.91)

IVIE (IMMOBILI ALL'ESTERO): si passa dall'attuale 0,76% all'1,06%.

IVAFA (ATTIVITA' FINANZIARIE ALL'ESTERO):

Si passa dall'attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list (DM 4/5/199); *N.B. Svizzera uscita da questa black list*

Immutato 0,2% per prodotti finanziari in altri Stati

CESSIONE METALLI PREZIOSI



Riduzione abbattimento base imponibile

(co.92/c)

Modifica all'art. 68, comma 7, lett. d), TUIR prevedendo che la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in **mancanza della documentazione del prezzo d'acquisto, è pari al 100%** (in luogo del previgente 25%) **del corrispettivo della cessione**

57

D.Lgs 1/2024 – decreto semplificazioni riforma



SOSPENSIONE COMUNICAZIONI ADE



Mesi di agosto e dicembre

art. 10 D.Lgs 1/2014

Salvo casi di indifferibilità e urgenza è **SOSPESO** l'invio dei seguenti atti da parte dell'Agenzia delle entrate:


- a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 ed art. n. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972;
- b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973;
- c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ex art. 1, c. 412, L. n. 311/2004;
- d) inviti all'adempimento ex art. 1, c. da 634 a 636, L. n. 190/2014 («lettere di compliance»).

58

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

D.Lgs 1/2024 – decreto semplificazioni riforma 

REVISIONE TERMINI DICHIARATIVI e VERSAMENTI

Riduzione termini scadenza dichiarazione redditi
art. 11 D.Lgs 1/2014

→ Revisione termini articolo 2 e 3 DPR 322/98 dich. Redditi e Irap

PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON ANNO SOLARE	PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE
Entro 30 settembre anno successivo	Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
Per 2024 proroga al 15/10/2024 (decreto su concordato preventivo biennale)	Se il termine scade prima del 2 maggio 2024, si continua ad applicare il vecchio termine dell'undicesimo mese


→ Revisione termini articolo 4 DPR 322/98
770 confermato al 31 ottobre (a partire dal 1/4); invariati termini CU

RATEAZIONE SALDO IIDD, IRAP E IVA FINO AL 16 DICEMBRE
art. 8 D.Lgs 1/2014

Possibilità rateizzare saldo dichiarativo fino al 16 dicembre (prima 16 novembre), ex art. 20 del d.Lgs 241/97. Le novità "si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023".

N.B. Rateazione 16 del mese anche per «privati»

59

Legge Bilancio 2024 

PLASTIC E SUGAR TAX – ULTERIORE PROROGA

Art. 1 co.44 L. 213/2023

PLASTIC TAX (Commi 634-659 L. 160/2019)

→ prorogata entrata in vigore **dal 1/7/2024** (in precedenza era 1/1/2024)
E' la **tassa al consumo di 0,45 €**, introdotta dalla Legge di bilancio 2020, **per ogni kg di plastica** contenuta nei manufatti con singolo impiego (c.d. **MACSI**) allo scopo di **disincentivare i prodotti monouso** e promuovere materie compostabili ed eco compatibili

SUGAR TAX (Commi 661-676 L. 160/2019)

→ prorogata entrata in vigore **dal 1/7/2024** (in precedenza era 1/1/2024)
E' la **tassa sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti** (c.d. **edulcorate**) introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 pari a: **10 € per hl per i prodotti finiti; 0,25 € per kg per i prodotti da diluire.**

60

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Novità obbligo polizza – LdB2024

POLIZZE CATASTROFALI IMPRESE

101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, **entro il 31 dicembre 2024**, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

102. *Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.*

... Scoperto/franchigia max 10/15% valore beni assicurati

Terreni e fabbricati (tranne quelli «abusivi»); impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali

61

Novità obbligo polizza – milleproroghe

POLIZZE CATASTROFALI IMPRESE

Camera dei deputati

Nuova Ricerca Affina Risultati Legislatura XIX

Elenco delle Proposte emendative

1) **3.034.**: bollettino n. 237 del 23.01.2024 - articolo 3
Presentato da: Bicchielli Pino

2) **3.033.**: bollettino n. 237 del 23.01.2024 - articolo 3
Presentato da: De Luca Piero

3) **3.032.**: bollettino n. 237 del 23.01.2024 - articolo 3
Presentato da: Schiano Di Visconti Michele

4) **3.031.**: bollettino n. 237 del 23.01.2024 - articolo 3
Presentato da: Zinzi Gianpiero

Atto Camera 1633

Proposta emendativa 3.026, nelle Commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23.01.2024
Decreto Legge 215/2023

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Da verificare (entro febb. 2024) conversione mille proroghe D.L. 215/2023

62

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Emendamento milleproroghe

CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE

ROTTAMAZIONE QUATER

Istanza AdER entro 30/4/2023-30/06/2023 (proroga art. 4 DL 51/2023)

Definizione agevolata ruoli affidati da 01/01/2000 a 30/06/2022 (cc 231-251 L. 197/2022)

Si versano solo quota capitale + spese di notifica e di procedura esecutiva.

- Unica rata entro il 31/07/2022; 31/10/2023 18/12/2023
- 18 rate di cui:
 - 10% al 31/07/2023; 31/10/2023 18/12/2023
 - 10% al 30/11/2023;
 - restante al 28/02 – 31/05 – 31/07 – 30/11.

Da verificare (entro febb. 2024) conversione mille proroghe D.L. 215/2023

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione-quater" al 15 marzo 2024)

1. Il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale versamento di tali rate **entro il termine del 15 marzo 2024**. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 in scadenza il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024.

3. 036. 1 Relatori

63

Emendamento milleproroghe

CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE

RAVV. SPECIALE VIOLAZIONI SOSTANZIALI 2022

Art. 3 RIDUZIONE 1/18

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione **entro il 31 marzo 2024** ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si dà luogo a rimborso.

Da verificare (entro febb. 2024) conversione mille proroghe D.L. 215/2023

3.206. 1 Relatori

64

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



NOVITA' IVA (adempimenti, aliquote, contrasto frodi)

65

Novità D.Lgs 1/2024



NOVITA' VERSAMENTI IVA 2024

SOGLIA VERSAMENTI PERIODICI IVA

1^a applicazione
16/02/2024

L'articolo 9 del D.Lgs 1/2024 prevede:

- da una parte, l'elevazione a € 100 della soglia di € 25,82 fino alla quale il versamento periodico (mensile o trimestrale) non viene eseguito ma va riportato a debito nella liquidazione successiva (VP7 LiPe);
- dall'altra, però, nell'aggiornare le disposizioni di riferimento (art. 7 c.1/a DPR 542/99 per i trimestrali; art. 1, c.4 DPR 100/98 per i mensili) il decreto dispone che il versamento rinviato debba essere **comunque eseguito "entro il 16 dicembre dello stesso anno"**.

	DEBITI	CREDITI
VP4	IVA esigibile	
VP5	IVA detratta	
VP6	IVA dovuta	o credito
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro	



Da capire poi se il versamento del III° trimestre non eseguito il 16 novembre, perché non superiore a € 100, potrà essere eseguito il 16 dicembre con il codice tributo 6033 oppure se sarà istituito un nuovo codice

RATEAZIONE SALDO IVA, IIDD e IRAP FINO AL 16 DICEMBRE

Con la modifica introdotta dall'art. 8 del D.Lgs 1/2024 il 16 dicembre diventa la dead line per chi vuole rateizzare il saldo dichiarativo, ex articolo 20 del d.Lgs 241/97. Le novità – per espressa previsione – "si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023".

66

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Art. 4-quater D.L. 145/2023



PRESTAZIONI CHIRURGIA ESTETICA

Esenzione Iva solo con certificazione medica (norma in vigore dal 17/12/2023)

L'esenzione ex art. 10 n. 18 del DPR 633/72 si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica "solo a condizione" che le finalità terapeutiche volte a "diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica" della persona cui sono rese, risultino da "apposita attestazione medica". La norma (dicono gli atti parlamentari) prevede che l'esenzione "si estenda" alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona solo alla suddetta condizione.

→ Secondo la sentenza CGUE 21/03/2013, causa C-91/12 PFC Clinic, "le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico"

→ onere probatorio dei requisiti oggettivi e soggettivi a cura del prestatore (Cass. 23288/2017, Cass 27947/2021 e Cass. 26906/2022).



Non possono quindi godere dell'esenzione di cui al citato articolo 10 (e sono pertanto assoggettate all'Iva ordinaria) gli interventi con finalità "puramente cosmetica" (Cass 27947/2021 e Cass. 26906/2022, cit.).

Il comma 2 del citato articolo 4-quater precisa che "resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'Iva alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore di detta norma" (ovvero fino al 16/12/2023).

67

Art. 4-quater D.L. 145/2023



INTEGRATORI ALIMENTARI

Iva al 10% (invece del 22%) (norma in vigore dal 17/12/2023)

Voce 80 Tabella A parte III allegata al DPR 633/72 (Iva 10%)	
Testo ante modifica	Testo dal 17/12/2023
80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura	80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987

Ai sensi dell'articolo 2 del d.Lgs 169/2004, per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predate.

Risposte AdE in cui era stata riconosciuta Iva 10: risp.121, 226, 561, 562, 563/2022; risp.295 e 337/2024)

68

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

L. 213/2023 (LdB 2024) 

PRODOTTI PER L'INFANZIA


Aumento Iva dal 5% al 10% (co. 45 LdB 2024)

Ante modifica	Dal 1/1/2024 (LdB 2024)
Iva 5% - tabella A, parte II-bis, 1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli	Abrogato
Iva 10% - tabella A, parte III, 65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02)	Iva 10% - tabella A, parte III, 65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);
	Iva 10% - tabella A, parte III, 114.2) pannolini per bambini;

N.B. Seggiolini per bambini non richiamati quindi passano al 22%

La Relazione illustrativa DDL bilancio 2023 precisa che per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia va fatto riferimento all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), Regolamento UE n. 609/2013 in base al quale: per "lattanti" si intendono i bambini di età inferiore a 12 mesi; per "bambini nella prima infanzia" si intendono i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.

69

L. 213/2023 (LdB 2024) 

PRODOTTI IGIENE INTIMA FEMMINILE

Aumento Iva dal 5% al 10% (co. 45 LdB 2024)

Ante modifica (*)	Dal 1/1/2024 (LdB 2024)
Iva 5% - tabella A, parte II-bis, 1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali	Abrogato
	Iva 10% - tabella A, parte III, 114.1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

(*) Dal 2023 rimossa precedente distinzione fra lavabili e compostabili (v. interpello 463/2023)

PROROGA RIDUZIONE IVA PELLETT

Iva al 10% anche per gennaio e febbraio 2024 (co. 46 LdB 2024)

Prorogata anche per gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota IVA, già disposta per il 2023 (art.1 co.77 L. 197/2022), in deroga temporanea al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 che ordinariamente (dal 2015) esclude i pellet dal 10% (voce 98 che invece riconosce il 10% per: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura esclusi i pellet (v.d.44.01)).

70

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

L. 213/2023 co.77 

SOGLIA TAX FREE DAL 1/2/2024


RIDUZIONE DA € 154,94 A € 70

Art. 38-quater DPR 633/72 (aggiornato con art. 1 co 356 L. 266/05 e co. 77 L. 213/2023)

Sgravio immediato	1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a € 70 o superiore a € 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21 recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale , vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
Rimborso successivo	2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.

O.T.E.L.L.O. → **OBBLIGO FE OTELLO 2.0 DAL 1/9/2018**

71

L. 213/2023 co.93 

ACQUISTO VEICOLI DA SAN MARINO

Disposizioni previste per immatricolazioni auto da mercato parallelo (nuovo co. 9-ter DL 262/2006)

→ È estesa ai veicoli introdotti in Italia provenienti **dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano**, la disciplina di cui all'art. 1, commi 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 applicabile ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa **immatricolazione o successiva voltura** l'acquirente italiano è tenuto ad **allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell'IVA** in occasione della prima cessione interna.

→ Modalità e termini di attuazione sono demandate a Provvedimento AdE

72

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

L. 213/2023 co.99



MISURE CONTRASTO ABUSI PARTITA IVA

Fideiussione estesa a riapertura a fronte chiusura nei 12 m prec.

Con la legge di bilancio 2023 è stata introdotta la previsione dell'obbligo di polizza fideiussoria (durata 3 anni per importo eventualmente parametrato alle violazioni fiscali riscontrate, se non versate, e comunque non inferiore a € 50.000) per il caso di apertura di nuova partita IVA da parte dei soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (comma 15-bis2 art. 35 dPR 633/72).

Con la legge la LdB 2024 (comma 99) è previsto che i medesimi effetti preclusivi sussistono, al ricorrere dei presupposti stabiliti dai commi 15-bis e 15-bis.1 (analisi del rischio connesso al rilascio partita Iva), **anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività** (comma 15-bis3 art. 35 dPR 633/72).

Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione € 3.000 irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione, senza cumulo giuridico).

Esclusa in questi casi possibilità di effettuare compensazioni orizzontali (art. 2 DL 124/2019).

73

Schema d.Lgs accertamento (atto 105/2023) – art. 4



RAPPRESENTANTE FISCALE N.R.

Introduzione obbligo garanzia per iscrizione VIES (nuovo co. 7-quater art. 35 dPR 633/72)

Il rappresentante fiscale di soggetto extraUE/SSE che chiede p.Iva con iscrizione VIES ha obbligo di verificare completezza corredo documentale e informativo del rappresentato; l'iscrizione nel VIES **non avviene (avverrà più) istantaneamente** ma previo rilascio idonea garanzia. Con DM sono individuati i termini e modalità di intervento (GdF) per la verifica di detti adempimenti. L'inosservanza determina a carico del RF sanzione da € 3.000 a 50.000 (senza cumulo giuridico)

Requisiti del soggetto che svolge funzione di RF (modifiche art. 17 co.3 dPR 633/72)

Il rappresentante fiscale (il legale rappresentante se PG) deve possedere i **requisiti dell'art.8 co1/a,b,c,d DM 164/1999** (no condanne per reati finanziari né procedimenti in giudizio; no violazioni gravi e ripetute in materia contributiva e tributaria; no incandidabilità e impossibilità di ricoprire determinate cariche). Con DM **saranno individuati criteri** al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo **previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.**



Le novità mirano a **contrastare un ricorrente utilizzo abusivo e fraudolento del regime 42.00**; è stato rilevato che questa procedura spesso è utilizzata da operatori extra UE che usano posizioni IVA riferite a prestanomi compiacenti, aperte da rappresentanti fiscali residenti nello Stato membro di destinazione. Nei documenti doganali e negli elenchi riepilogativi deve essere individuato il cessionario e destinatario finale della merce che, in questi casi, corrisponde al soggetto non residente identificato tramite un rappresentante fiscale.

74

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024
 Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Risoluzione AdE n. 2/E del 9/1/2024 

DICHIARAZIONE NAVIGAZIONE D'ALTO MARE

Stop attestazione cartacea (anche) per i N.R. non identificati/rf




Indicazione solo fornitori diretti

Nel caso di Armatore ... non residente privo di RF (o i.d.), ammessa trasmissione via mail al Centro operativo di Pescara (COP) salvo consegnare copia (e protocollo) al fornitore (cfr. Ris. AdE 54/E/2021; risp. AdE 89/2022). Dal 9/1/2024 (data pubblicazione ris.2/E) introdotta – per detti soggetti – **procedura on line** attraverso «data entry» su <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dichiarazione-nautica-per-soggetti-esteri>. Revocata procedura cartacea via mail.


 

75


Risoluzione AdE n. 477/E del 15/12/2023 

COSTO ENERGIA RICARICA AUTO ELETTRICA

Il caso affrontato riguarda un agente di commercio (che in punto di vista normativo) non soffre dell'indetraibilità oggettiva Iva auto. Chiede di portare in detrazione il costo dell'energia della rete domestica dal cui box auto ricarica (tramite wall box) l'autovettura



L'AdE risponde che per la detrazione valgono le regole dell'articolo 19 co.4 (pro-quota oggettivo)

 ... riflessioni: è chi ha l'impianto fotovoltaico con cui ricarica auto a detraibilità 40% ? ... rettifica detrazione? ... come?

76

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



FATTURA ELETTRONICA

(decisione 2021/2251/UE valida fino al 31/12/2024)

2024



Fine degli esoneri «soggettivi»



Impatto su adempimenti

77

DL 36/2022 estensione FE (e non solo) ai forfetari



ESTENSIONE FATTURA ELETTRONICA

DL 36/2022 → superamento delle deroghe di natura «soggettiva» (circ. 26/E/2012 § 1.3)

Art. 1 comma 3 d.Lgs 127/2015 aggiornato con modifiche art. 18 co. 2 D.L. 36/2022 (DL PNRR2)

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti** nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo ... **Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.**

ESTEROMETRO

Forfetari, minimi,
Associazioni L.398

Art. 1 comma 3-bis d.Lgs 127/2015


3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi

78

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

DL 36/2022 estensione FE (e non solo) ai forfetari 

DECORRENZA ESTENSIONE

Art. 18 co.3 D.L. 36/2022 (DL PNRR2)

«La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. ... »

Faq AdE n. 150 pubblicata il 22 dicembre 2022

Domanda

I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall'art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica **dal 1° gennaio 2023** o **dal 1° gennaio 2024**?

Risposta

La norma citata prevede che l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti." Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica. **Per tutti gli altri soggetti forfetari l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.**

79

DL 36/2022 estensione FE (e non solo) ai forfetari 

DECORRENZA ESTENSIONE

CASI DI DECORRENZA ANTE 2024

FORFETARIO. Con la citata circolare AdE n. 32/E/2023 (§ 1.2) è stato fra le altre precisato che laddove, in funzione delle suddette novità, "la permanenza del regime forfetario venga meno nel corso del 2023 per il superamento del nuovo limite di 100.000 euro, l'obbligo in capo al contribuente – divenuto istantaneamente ordinario - di emettere fattura elettronica con indicazione dell'iva opera già nel 2023".

MINIMO. Si ricorda che anche il soggetto in regime fiscale di vantaggio esce dal regime in corsa d'anno se supera € 45.000 (30.000 + 50%). Va da sé che anche in tale ipotesi l'obbligo della fatturazione elettronica decorre anticipatamente rispetto al 2024.

RIPIEPILOGO DECORRENZA OBBLIGO FE FORFETARIO

Compensi/ricavi 2021 over 25.000	Incessi over 100.000 nel 2023	Per altri forfetari
Dal 1/7/2022	In corsa 2023	Dal 1/1/2024

Per il 3° trimestre 2022 no sanzioni se FE comunque emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione


NON CI SONO DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER EVENTUALI RITARDI EMISSIONE/TRASMISSIONE FE

80

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

DL 36/2022 estensione FE (e non solo) ai forfetari

ASSOCIAZIONI FORFETARIE L. 398/91

Abrogazione norme speciali art. 1 co. 3 D.Lgs 127/2015

Disposizioni abrogate con stessa decorrenza e soglie retro indicate
(art. 18 co.2-3 DL 36)

→ Associazioni con proventi commerciali (anno precedente) non superiori a € 65.000 → esonero dalla FE


→ Associazione con proventi superiori → “assicurarsi” che la FE fosse emessa dall’azienda cliente in “self billing” (codice CC) per conto dell’associazione (N.B. si trattava – Faq 89/2019 e circ. 14/E/2019 §1.2 - di una facoltà potendo l’associazione scegliere di fatturare in proprio).

DUE OSSERVAZIONI

(a) In vigenza del regime di cui alla L. 398 – fermi restando gli adempimenti e il versamento dell’Iva secondo la normativa speciale *de quo* - l’associazione è esonerata dagli ordinari adempimenti Iva fra i quali l’emissione della fattura, salvo che per le prestazioni (sponsorizzazione, pubblicità, ripresta televisiva/radiofonica) di cui all’art. 74 co.6 del dPR 633/72

(b) in tal caso (obbligo emissione fattura), il ricorso all’eventuale fatturazione elettronica in “self billing” rimane – a giudizio di chi scrive - comunque eventualmente praticabile – previo accordo fra le parti – secondo le ordinarie disposizioni e ferma restando la responsabilità dell’associazione (art.21 co. 1 e co.2/n DPR 633/72).

81

DL 36/2022 estensione FE (e non solo) ai forfetari

OBBLIGHI FE VERSO PA

MINIMI/FORFETARI E NON → CHIUNQUE

OBBLIGHI ANCHE PRIMA DEL D.L. 36

Rimane fermo che la fattura elettronica è comunque già da tempo obbligatoria ex art. 1, co. 209 ss, L. 244/2007 e D.M. 55/2013 (a seconda dei casi dal 6/6/2014 o dal 31/03/2015) per le **forniture verso le pubbliche amministrazioni** individuate dall’ISTAT nell’elenco della amministrazioni inserite nel conto economico consolidato (circ. AdE 9/E/2019 § 4.1)

ESCLUSO OBBLIGO FATTURA PER MEDICI CONVENZIONATI CON ASL


Rimane escluso l’obbligo della fatturazione per i Medici di Medicina Generale e Pediatri nei rapporti convenzionati con il SSN nel qual caso il **foglio di liquidazione dei corrispettivi emesso dall’ASL** ex art. 2 D.M. 31/10/1974 tiene luogo della fattura e pertanto, per detti rapporti, i medici sono esonerati anche dall’obbligo di emettere la fattura elettronica (ris. AdE 98/E/2015 e circ.14/E/2019 § 1.1)

82

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

DL 36/2022 estensione FE (e non solo) ai forfetari



ESONERI VS DIVIETI «OGGETTIVI»


MINIMI/FORFETARI E NON → CHIUNQUE

Fattura verso non residenti/ stabiliti

Confermato **ESONERO** dal formato elettronico SdI tranne (dal 1/7/2022) per le cessioni di beni B2B verso San Marino (D.M. 21/6/2021).

L'obbligo soggettivo della fattura elettronica (senza più eccezioni dal 2024) trascina l'obbligo dell'esterometro, fatta eccezione per le esportazioni (co. 3-bis art. 1 del d.Lgs 127/2015), che dal 1/7/2022 funziona con le stesse modalità della FE e codice destinatario 7X; analoga eccezione vale per le cessioni a viaggiatori extra UE di cui all'art. 38-quater per le quali si impone l'uso della fatturazione Otello 2.0.



Prestazioni sanitarie B2C


Confermato **DIVIETO** dell'uso della fattura elettronica SdI per

- le fatture oggetto di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (art. 10-bis DL. 119/18 smi) nonché,
- per i soggetti non tenuti al suddetto invio (anche per eventuale opposizione manifestata dal paziente), con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis D.L. 135/2018);

83

DL 36/2022 estensione FE (e non solo) ai forfetari


ALTRI EFFETTI

Adempimenti	Forfetari ieri (fino al 30/06/2022 o 31/12/2023 a seconda decorrenza)	Forfetari con obbligo FE
Conservazione sostitutiva a norma FE	No, nemmeno per le FE ricevute salvo conservazione analogica (C.AdE 9/E/2019 § 4)	SI
Bollo fattura	Contrassegno o elettronico trimestrale a seconda del formato	Elettronico trimestrale EX dl 17/6/2014
Acquisti in reverse charge da fornitori residenti	RC con versamento Iva tramite F24	Invariato
Acquisti intracomunitari beni sotto soglia annua (€10.000) da fornitori comunitari senza comunicare n. VIES (no soglia per eventuali minimi)	Solo conservazione (Iva pagata al fornitore UE)	+ Esterometro
Altri acquisti intra o territoriali beni (diversi dalle importazioni) e servizi da NR	RC con versamento F24 Iva indetraibile (entro 16 mese successivo)	RC, F24 + Esterometro
Altri acquisti non territoriali	Nulla (solo conservazione analogica)	+ Esterometro con esonero (dal 22/6/2022) per quelli fino a € 5.000
Autofattura denuncia cessionario/committente per ricezione fattura in formato cartaceo	Si ritiene di NO	SI, dal 1/1/2024 l'obbligo del TD20 diventa ineludibile 

84

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

DL 36/2022 estensione FE (e non solo) ai forfetari



ULTIME FATTURE ACCETTABILI CARTACEE

«La disposizione di cui al comma 2 *si applica ... e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. ...*»



Si ritiene che le **ultime fatture analogiche interne** (cartacee o comunque non SdI) emesse dai minimi/forfetari non possono «spingersi» oltre quelle **“datate” (e spedite o consegnate) entro il 31/12/2023**, a nulla rilevando il termine di 12 giorni (o comunque differito) dal momento di effettuazione previsto dall'articolo 21 c.4 per l'emissione (leggasi consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione della controparte).



Va da sé che tale lettura non è compromessa dal fatto che le fatture in questione (senza Iva) possano “arrivare” al destinatario (si pensi alla spedizione postale o con corriere) nei primi giorni del nuovo anno in cui vige l'obbligo della FE (**una lettura distensiva in tal senso è rinvenibile nella FAQ 20/2018**).

TALE LETTURA HA TROVATO CONFERMA IN UNA RISPOSTA ADE AL TELEFISCO DEL 01/02/2024

85



Focus PARTICOLARITA'E NOVITA' 2024 SETTORE SANITARIO

86

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Sintesi novità

FATTURE/CORRISPETTIVI SETTORE SANITARIO

- 1** PROROGA 2024 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SDI **NOVITA'**
- 2** ABROGAZIONE OBBLIGO DAL 2024 (MAI ENTRATO IN VIGORE) DI TRASMETTERE STS DATI DI TUTTI I CORRISPETTIVI GIORNALIERI CON RT/SERVER RT; RIMANE FACOLTA' **NOVITA'**
- 3** SEMESTRALIZZAZIONE INVIO DATI SPESE STS (DECRETO SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI CON EFFETTO DAL 2024) Superamento mensilizzazione che era prevista dal 2024 **NOVITA'**

N.B. Il 31/1/2024 si chiude il 2023 con invio dati 2° semestre 2023 (anno intero per gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici con profilo ex DM 70/97 il cui obbligo è stato introdotto con DM 22/5/2023) e il 16/03/2024 per i dati dell'intero 2023 da parte dei veterinari.

87

Divieto FE settore sanitario

DIVIETO FE/XML SETTORE SANITARIO 2019 ... 2024

Operatori sanitari tenuti all'invio dati al sistema TS/730

Art. 10-bis D.L. 119/2018
modificato da D.L. 124/2019, L. 178/2020, D.L. 146/2021, D.L. 198/2022

1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. ...

In tal senso anche provvedimento Garante Privacy 20/12/2018; I dati trasmessi al STS possono essere trattati solo dalla PA per applicazione disposizioni fiscali, doganali e (se aggregati) per monitoraggio spesa pubblica

Art. 9-bis, co.2, D.L. 135/2018

Estensione ad altre prestazioni sanitarie

Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del D.L. 119/2018 si applicano **anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Ulteriore proroga **Divieto anche per 2024 NOVITA'** **Art. 3, comma 3, D.L. 215/2023** (decreto milleproroghe)

Art. 8 D.M. 19/10/2020 «Semplificazione adempimenti fiscali» → La trasmissione dei dati al STS assolve agli obblighi di trasmissione fatture di cui all'art. 10-bis D.L. 119/2018

88

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Divieto FE settore sanitario

CHIARIMENTI

Per gli operatori sanitari cui è vietato emettere la fattura di cui all'art. 1 del d.Lgs 127/2015, la fattura va emessa in formato cartaceo o elettronico extra SdI (circ. AdE 14/E/2019 § 2.1)

FATTURA VERSO PAZIENTE CON OPPOSIZIONE A TRASMISSIONE STS

NO FE	Confermato divieto emissione FE	C.AdE 14/E/2019
-------	---------------------------------	-----------------

OPERATORI SANITARI E FATTURE B2B

SI FE ma divieto nominativi	E' confermato che gli operatori del settore sanitario devono emettere fattura elettronica nel B2B (ad esempio nel caso di fatture emesse a compagnie assicurative) ma evitando, in ossequio alle esigenze dettate dalla disciplina sulla privacy, di indicare il nominativo del paziente (o altri elementi che consentano di associare la prestazione a detta persona) sostituendoli con codifiche di altra natura (ad esempio numero polizza/pratica o sigle) atte a individuare solo in maniera indiretta e mediata la prestazione e la persona nei cui confronti è stata effettuata	Risp. c.g. n.15 del 30/4/2019; Risp. AdE n. 307 del 27/4/2019 FAQ AdE n. 73 del 19/7/2019
-----------------------------	--	--

VETERINARI

NO FE	Confermato divieto anche per prestazioni veterinari oggetto di invio al STS	FAQ AdE n. 130 del 19/7/2019
-------	--	------------------------------

89

Divieto FE settore sanitario

CORRISPETTIVI SOGGETTI SETTORE SANITARIO

Art. 2, comma 6-quater, D.Lgs 127/2015

I **soggetti tenuti all'invio dei dati al STS per le dr precompilate, possono** adempiere all'obbligo di cui al comma 1 (ovvero alla memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi) mediante la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** dei dati, relativi a **tutti** i corrispettivi giornalieri, al **Sistema Tessera Sanitaria**.

Es.: farmacie, parafarmacie, ecc.

Integrazione introdotta da art. 15 D.L. 124/2019

proroghe

A decorrere ~~dal 1° luglio 2020~~, i soggetti di cui al primo periodo ~~adempiamo~~ all'obbligo di cui al comma 1 ~~esclusivamente~~ mediante la ~~memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica~~ dei dati relativi a ~~tutti~~ i corrispettivi giornalieri al Sistema ~~tessera sanitaria~~, attraverso gli strumenti ~~di cui al comma 3~~ (memorizzazione e ~~trasmissione telematica RT~~)

dal 1/1/2021 (art. 140, co.2, DL 34/2020); dal 1/1/2022 (art. 3, co.5, DL 183/2020 milleproroghe); dal 1/1/2023 (art. 5, co.12 ter, D.L. 146/2021); dal 1/1/2024 (art. 3, co.3, D.L. 198/2022)

Registratore telematico - RT

Art. 4-quinquies, co.3, D.L. 145/2023 NOVITA' Abrogazione previsione (mai entrata in vigore) dell'obbligo di adempiere a memorizzazione/trasmisione corrispettivi mediante invio al STS di **tutti** i corrispettivi attraverso RT o server RT; rimane facoltà di cui al primo periodo

Art. 8 D.M 19/10/2020 «Semplificazione adempimenti fiscali» → La trasmissione dei dati al STS assolve obblighi di trasmissione corrispettivi di cui all'art. 2, comma 6-quater, del d.Lgs 127/2015

90

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



Focus MANCATA FATTURAZIONE O RICEZIONE FATTURA IRREGOLARE

L'autofattura denuncia TD20



La recente risposta AdE n. 20/2023 conferma l'approccio AdE che tende a non riconoscere la doppia detrazione sulla stessa operazione ma semmai a riconoscere il rimborso ex art. 30-ter (anche se riferito a caso diverso di veda – ad esempio – recente risposta 20/2024) → attenzione quindi ad emettere TD20 e a detrarre anche nota debito del fornitore

91

Autofattura denuncia



IL TD20

E' in vigore fin dalle prime specifiche tecniche FE (cioè dal 2019) ed ha essenzialmente il compito di gestire in modalità elettronica la disciplina dell'articolo 6 comma 8 del d.lgs 471/97 riguardante le omesse/irregolari fatture interne



L'utilizzo è stato esteso – fin dal 2019 – anche per l'autofattura art. 46 co.5 del D.Lgs 331/93 per la mancata/irregolare ricezione fattura da fornitore UE (vedi retro)




Per l'irrituale ricezione di fattura con addebito di Iva da NR identificato l'AdE (Forum IO 23/1/2023) avrebbe individuato (ai fini esterometro) l'uso del TD28 (vedi retro)

92

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Autofattura denuncia 

COSA DICE LA NORMA

Art. 6 co. 8 d.Lgs 471/97


«8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi **senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare** da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, **con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di € 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:**

Fatt. non emessa a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti previo pagamento dell'imposta entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;

Fatt. irregolare b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

93

Autofattura denuncia elettronica TD20 

L' AUTOFATTURA DENUNCIA ELETTRONICA

✓ **TIPO DOCUMENTO → TD20** Data 2.1.1.3 = data effettuazione operazione (Guida AdE 23/11/2020 smi)

✓ Valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione delle FE

✓ La FE viene generata e trasmessa (al proprio indirizzo telematico) dal cessionario/committente

✓ **Non occorre più consegnare copia dell'autofattura presso l'Ufficio competente** ←

✓ Copia della FE viene messa a disposizione nell'area riservata del portale F&C del cedente/prestatore

✓ Il provvedimento chiarisce che la disciplina vale tanto per le fatture "non emesse" (lettera a) dell'art. 6 co.8) che per quelle "irregolari" (lettera b)) ←

✓ Fra le non emesse si considerano anche quelle emesse in formato non conforme XML ↓

Fattura omessa o irregolare

- Versamento Iva con F24 codice tributo 9399
- Entro 30 gg trascorsi 4 mesi dall'omessa fatturazione ovvero dall'annotazione nel caso di fattura irregolare

Provvedimento 30/4/2018 § 6.4

94

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Autofattura denuncia elettronica TD20

OMISSIONE FORMATO FE = OMESSA FATTURAZIONE

Riscrittura art. 1, co.6, D.Lgs 127/2015 (art. 1 co. 909 a/7 L. 205/2017)

Fornitore

Cliente (B2B)

Sanzioni violazioni obbligo formato elettronica fattura
L'emissione della fattura in formato analogico (cartaceo) si considera "non emessa" ed è sanzionata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 471/97 (es. dal 90 al 180% dell'Iva con minimo di € 500 per fattura)

↓

Obbligo del cessionario/committente di adempiere all'inottemperanza del fornitore, attraverso il sistema di interscambio, agli obblighi dell'art. 6, co.8, del D.Lgs 471/97 pena sanzione del 100% dell'Iva con minimo di € 250 (ossia disciplina dell'autofattura denuncia).

→ Già da luglio 2018 per carburanti e/o filiera subappalti (comma 917) salvo proroga al 1/1/2019 per cessioni presso impianti distribuzione

→ Ricevimento fattura irrirtualmente cartacea: regolarizzazione entro 4 mesi o entro 30 gg dalla registrazione? O non si può registrare! E per il versamento dell'Iva (va riversata se l'ha già fatto il fornitore)? Questioni non completamente chiare !

95

Autofattura denuncia elettronica TD20 - precisazioni

RICEZIONE FATTURE IRREGOLARI/ERRATE

Risp. AdE 133 e 373/2020; Ris. AdE 72/E/2019

L'autofattura denuncia presuppone che il cessionario/committente che riceve fattura irregolare abbia preventivamente comunicato, ove possibile, al fornitore l'errore commesso affinché provveda alla correzione (storno ex art. 26 e ri-emissione); nel caso di inottemperanza, procede il cessionario/committente con autofattura denuncia TD20 per non incorrere in sanzione.

AIDC – norma di comportamento n. 209 – giugno 2020

Il cessionario/committente

riceve **fattura per operazioni inesistenti**

riceve **fattura irregolare** (con Iva inferiore)

riceve **fattura irrirtualmente in rc**

riceve fattura con **errori che non incidono su imposta**

- Il CC è legittimato a segnalare l'errore al fornitore
- In ogni caso **NON deve registrare questa fattura**

E' tenuto a regolarizzare, entro 30 gg dalla registrazione, con versamento dell'Iva inferiore

Non necessario procedere con autofattura denuncia (v. art. 6 co.9-bis2 dLgs 471/97; circ. Ade 16/E/2017)

Il CC è legittimato a chiedere storno/ri-emissione al fornitore; se non ottempera è legittimato a procedere con SDI (se non ottempera resta legittimato a detrarre l'imposta dovuta)

Per caso contrario di fattura irrirtualmente con Iva in operazioni in RC da parte di NR → Vedi risposta AdE Forum 23/1/2023 su utilizzo TD28 per esterometro (posizione che amplifica però rischio sanzione € 250-10.000)

96

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Autofattura denuncia elettronica TD20 - precisazioni



IRREGOLARE FINO A CHE PUNTO?

AdE → È irregolare una fattura recante un'imponibile oppure un'imposta inferiore al dovuto (C.M. 23/E/99 cap. II § 2.7)

Cass. → «L'obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l'identificazione dell'atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma **non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione**, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l'inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all'imponibilità dell'operazione, trasformerebbe l'obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supponenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'Ufficio finanziario" (ex plurimis Cass. 37255/2022; Cass. n. 13032/2021; Cass. n. 14275/2020).


ovvero il controllo richiesto al cessionario/committente ex articolo 6 comma 8 è intrinseco alla regolarità formale degli elementi da inserire (ex art. 21) nella fattura (tra gli altri natura, qualità, quantità beni e servizi, corrispettivo, aliquota, ammontare dell'imponibile e dell'imposta) ma non si estende al controllo sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell'operazione (Cass. n. 26183/2014)

"salve le ipotesi in cui il cessionario/committente di beni o servizi non si limiti ad operare ab externo sul solo rapporto di rivalsa ma incida direttamente sul rapporto tributario, risultando in tal caso condotta esigibile quella relativa al controllo ed al vaglio critico della qualificazione fiscale dell'operazione, come avviene nel caso dell'inversione contabile (Cass. n. 12138/2022) ovvero nel caso in cui egli abbia dato luogo, con le sue dichiarazioni, alla irregolarità della fatturazione (Cass. n. 16767 del 09/08/2016)".

salvo

97

Autofattura denuncia TD20 - precisazioni



COME EVITARE RISCHIO DUPLICAZIONE E «CONFLITTI»

→ La regolarizzazione del cessionario/committente non fa salve le responsabilità del cedente/prestatore (art. 6 co.8 d.Lgs 471/97); l'omessa autofattura denuncia è illecito indipendente rispetto alla controparte (C.M. 23/E/99 cap. II § 2.7); la mancata regolarizzazione (con versamento) del cessionario non è una irregolarità formale (circ. AdE 11/E/2019 § 3; Cass. 26513/2017)

→ La finalità della norma è «consentire al cessionario di sottarsi al pagamento della sanzione nel caso in cui il cedente non abbia provveduto all'emissione della fattura e, quindi, a versare l'Iva, **ma non comporta alcuno spostamento della soggettività passiva ... sicché il pagamento dallo stesso compiuto non ha finalità estintiva dell'obbligazione tributaria gravante sul cedente**» (Cass. 12146/2021)

Suggerimento
(in mancanza di diversi chiarimenti AdE)


Per evitare che il fornitore (che si «sveglia» tardi) regolarizzi l'operazione (addebito Iva) dopo che il cessionario/committente ha emesso autofattura denuncia (con versamento 9399) e si determini un'imbarazzante duplicazione d'imposta (che non è chiaro come possa essere gestita) è opportuno che il cessionario/committente non annoti la fattura irregolare (in modo da non determinare il decorso dei 30 gg per la regolarizzazione) invitando il fornitore alla regolarizzazione ... annotando quindi il tutto solo una volta che l'operazione sia stata regolarizzata dal fornitore stesso (evitando quindi l'autofattura denuncia).

98

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Esempi violazioni meramente formali e formali

CIRC. ADE 6/E/2023 § 2.2

Domanda. Possono considerarsi formali le seguenti violazioni?

- fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice "natura" ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA;
- fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell'imposta;
- corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all'Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'IVA dovuta.

Risposta. In via preliminare, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non sono punibili «...le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo» (cd. violazioni meramente formali).

Viceversa, sono formali le "...violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd "violazioni sostanziali" (cfr. circolare n. 11/E del 2019, paragrafo 2)

Tanto premesso, nell'ordine, si osserva quanto segue:

- il codice "natura" non è un elemento previsto dall'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta, rappresenta una violazione **meramente formale** (si ricorda, comunque, che la corretta indicazione del codice "natura" rileva ai fini della predisposizione dei documenti IVA precompilati da parte dell'Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127);
- l'invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma **correttamente incluse nella liquidazione IVA** di competenza con relativo versamento dell'imposta, **configura una violazione formale**;
- i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all'Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall'articolo 11, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale.

MERAMENTE F.


FORMALE

FORMALE


Non serve alcuna autofattura denuncia da parte del cessionario/committente

Idem (per le cessioni interne, l'obbligo scatta solo allo spirare dei 4 mesi)

99

Acquisto Gruppo Iva con p.Iva errata

ERRONEA FATTURAZIONE A EX P.IVA PARTECIPANTE

**Risposta AdE Telefisco 26/01/2023**

D. Le società del gruppo dal 2023 applicano il regime del Gruppo Iva e in questi primi giorni dell'anno hanno ricevuto molteplici **fatture intestate erroneamente alla partita Iva dei singoli componenti** del Gruppo stesso. Vogliamo sapere se, nonostante quanto indicato dall'agenzia delle Entrate con le risposte 72/E/2019 e 133/E/2020, il gruppo possa operare direttamente la detrazione senza richiedere la nota di variazione ovvero emettere autofattura? Questo perché, per chi scrive, ciò sarebbe in linea con quanto disciplinato dalla stessa Agenzia in caso di operazioni straordinarie e perché, comunque, costituirebbe un errore formale senza alcun danno per l'erario, in quanto la fattura è sempre riferita alla specifica legal entity.

R. Al riguardo, l'orientamento di prassi amministrativa finora assunto è sempre stato sfavorevole alla detrazione nel caso in cui il Gruppo Iva riceve una fattura con errata indicazione della partita Iva.

In particolare, la questione, come lo stesso quesito evidenzia, è stata esaminata con la risoluzione n. 72/E del 2019 con la quale è stato precisato che quand'anche la fattura rechi l'indicazione della partita Iva ante adesione di una delle società del Gruppo Iva, ai fini della sua registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione della corrispondente imposta, **il Gruppo Iva deve necessariamente attivarsi per la regolarizzazione della fattura**, nel presupposto, da un lato, che la corretta indicazione della partita Iva del cessionario/committente rientra tra i requisiti richiesti dall'articolo 21, comma 2, lettera f), del Dpr n. 633/1972 ai fini della regolarità della fattura e, dall'altro, che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione è individuato nel momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui al citato articolo 21 del Dpr n. 633/1972.

Pertanto, in relazione al quesito posto, si confermano le indicazioni già fornite in via di prassi, come innanzi rappresentate (tra le più recenti, si veda la [risposta ad interpello n. 373 del 17 settembre 2020](#)).

100

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Autofattura denuncia – TD20



AUTOFATTURA DENUNCIA ACQ.IN RC (ART. 6, CO.9-BIS)

In analogia ai casi di omessa fatturazione di operazioni con rivalsa Iva (art. 6 comma 8 D.Lgs 471/97) anche nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del d. Lgs. n. 471/1997, il C/C di un'operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:

Guida AGE 23/11/2020

denuncia

- **un tipo documento TD20**, indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura. Nell'autofattura dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso;

Applicazione RC

- **a seguire, un tipo documento TD16** con l'indicazione della relativa imposta per gestire l'applicazione del RC in modalità elettronica (tipo documento introdotto dal 1/10/2020).

101



Focus ULTIME NOVITA' TECNICHE FE specifiche 1.8 operative dal 1/2/2024


102

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024


Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Novità specifiche 1.8




NOVITA' ATTIVATE DAL 01/02/2024

- 1** Attivazione scarto fatture con presenza riferimenti di una o più dichiarazioni d'intento «invalidate» ex Provv. 293390/2031
- 2** Acquisti da NR errati → Estensione uso TD28 (originariamente istituito per acquisti con fattura cartacea ivata da San Marino) ad acquisti da altri NR con identificazione Iva che addebitano «irritualmente» l'Iva
 Utilizzabilità TD28 individuata al forum IO 23/01/2023; confermata al Telefisco 1/2/2024 utilizzabilità ai fini estero metro «restando ferme le previsioni ... in ordine alla detrazione dell'imposta ed alla sanzione dovuta»
- 3** Produttori agricoli in regime speciale. Nuove codifiche per blocco «AltriDatiGestionali» ai fini precompilate

103

Dichiarazioni d'intento e plafond - Provv. AdE 28/10/2021



MISURE ANTIFRODE/ANALISI DEL RISCHIO

Provvedimento n. 293390 del 28/10/2021 - in vigore dal 1/1/2022

L'analisi del rischio. Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti, fermi restando i successivi ordinari controlli, l'Agenzia incrocia le informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento (tutte) presentate dall'esportatore abituale con le informazioni di proprie banche dati o acquisite da altre banche dati pubbliche o private. A tal fine le valutazioni vengono prioritariamente orientate ad intercettare:

- (i) criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d'intento nonché
- (ii) derivanti dalle operazioni che concorrono a formare il plafond;
- (iii) rischi riconducibili al titolare o legale rappresentante della società nonché
- (iv) alle omissioni e/o incongruenze dichiarative e di versamento della posizione fiscale della partita Iva (individuale o societaria).

Analisi	Sulla singola D.I. + riverifica periodica in base ad elementi sopravvenuti	} Scarto FE con D.I. invalidata
Invalidazione	Viene comunicata via PEC all'esportatore abituale (con indicazione motivazioni e Ufficio cui rivolgersi per eventuali riabilitazioni che però non cambiano esito della d.i. invalidata) e al fornitore indicato nella DI	

104

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Dichiarazioni d'intento e plafond - Prov. AdE 28/10/2021 

 **ESEMPIO COMUNICAZIONE
INVALIDAZIONE (ANCHE) AL FORNITORE**

Id. comunicazione: CV2022T
Codice Fiscale: _____
Partita Iva: _____

Alta società SRL
VIA _____
PEC

OGGETTO: Segnalazione falsi esportatori abituali Anno 2022.

Gentile contribuente,

L'Agenzia delle entrate ha svolto dei controlli nei confronti dei soggetti che risultano aver emesso nei Suoi confronti dichiarazioni d'intento per l'anno in corso. Dai citati controlli è emerso che i soggetti inclusi nella tabella riportata in calce alla presente comunicazione non risultano possedere i requisiti per essere considerati, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) del D.L. 26 dicembre 1983, n. 746, esportatori abituali e pertanto le dichiarazioni d'intento da loro presentate, per l'anno 2022, sono da considerare ideologicamente false.

Con lo scopo di evitare il perpetrarsi di comportamenti evasivi e/o fraudolenti, ai sensi del comma 1079 dell'art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Agenzia delle entrate procederà alle opportune ulteriori attività rispettive nei confronti dei predetti cessionari che hanno emesso le false dichiarazioni d'intento finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime ed effettuerà un monitoraggio costante del comportamento degli stessi.

Contestualmente, con la presente comunicazione, l'Agenzia delle entrate La invita ad interrompere o ad evitare per l'anno in corso di emettere fatture senza Iva, ex art. 8, primo comma, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei soggetti sopra elencati, e di applicare quindi l'Iva in misura ordinaria.

L'Agenzia delle entrate Le ricorda che la provata consapevolezza della falsità della lettera d'intento comporta il recupero dell'Iva, ex art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e delle relative sanzioni sul cedente in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un'operazione fraudolenta (cf. Corte Cass. nn. 23610/2011, 9940/2015, 4593/2015, 19896/2016, 1988/2019, 14979/2020, 3306/2022).

Qualora Lei ritenesse, sulla base della presente comunicazione, di dover ripetere la corretta imponibilità di fatture già emesse, ex art. 8, primo comma, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 26 del citato decreto.

In un'ottica di massima trasparenza tra Agenzia delle entrate e contribuenti, la presente iniziativa mira a interrompere, e quando possibile evitare, flussi di fatturazione non imponibili Iva, ex art. 8, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, originati da soggetti che, sulla base dei controlli svolti, non risultano essere in possesso dei requisiti per essere considerati esportatori abituali.

Segue allegato elenco d.i. invalidate

IL CAPO SETTORE

Impossibile sostenere propria «buona fede» (c'è la PEC)

Nota addebito Iva: obbligo o facoltà?

Meglio portarla a casa se si riesce

105

Dichiarazioni d'intento e plafond - Prov. AdE 28/10/2021 

NUOVE MISURE ANTIFRODE/COMPILAZIONE FE

COMPILAZIONE DELLA FE

→ obbligo formato XML della **fatturazione ordinaria**

→ **natura N3.5** (non imponibili ex articolo 8/c)

→ **Indicazione** riferimenti della dichiarazione d'intento nel blocco <AltriDatiGestionali> (2.2.1.6) come segue:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura **"INTENTO"**;
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo **progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/"** (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.


Specifiche obbligatorie dal 1/1/2022


Specifiche v.1.7
Data formato XML: YYYY-MM-DD

106

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024
 Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



Dichiarazioni d'intento e plafond - Provv. AdE 28/10/2021 

SANZIONI FORNITORE

Art. 7 co.4-bis D.Lgs 471/97 modificato da art. 12-septies D.L. 34/2019	
Versione vigente fino al 2019	Post art. 12-septies D.L. 34/2019 (dal periodo d'imposta 2020)
<p>4-bis. È punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.</p>	<p>4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 (100-200% ndr) il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.</p>

Con decorrenza periodo d'imposta 2020, sanzione dal 100 al 200% (la stessa prevista per la fatturazione in mancanza di d.i.) anziché quella da € 250 a 2.000 nel caso di fatturazione in articolo 8/c senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della d.i.

108

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Acquisti da non residenti con Iva errata



PATOLOGIE: ERRATI ADDEBITI IVA

FORNITORE UE (NON IDENTIFICATO IT) CHE ADDEBITA IVA UE TD17
TD19


- Va da sé che se il **fornitore** è iscritto nel VIES e **ha erroneamente addebitato l'iva del proprio paese** la soluzione preferibile è quella di chiedere l'accredito della medesima in modo che il reverse (fin da subito oppure a seguito di successiva rettifica) venga applicato al netto dell'iva estera.
- In mancanza di condiviso accordo con la controparte, invece, non resta che **applicare comunque il reverse** sulla fattura ricevuta: prudentemente (mancano chiarimenti ufficiali) prendendo come imponibile il totale (ivato) estero. **Vale eccezione per acquisti intra beni c.d. «gruppo dei 4» + forfait.**

FORNITORE NR IDENTIFICATO IT (NON STABILITO) TD28

- In caso di **errata fatturazione di Iva IT** da soggetto NR identificato IT (dal 2016) è fatta salva la detrazione per il cessionario/committente ma con applicazione sanzione fissa – se non c'è frode - da € 250-10.000 (per liquidazione/fornitore) se il cessionario/committente (debitore d'imposta) non applica RC articolo 17 co.2 (art.6, comma 9-bis1, D.Lgs 471/97).
- Se il fornitore ha versato l'iva di cui ha irrualmente esercitato rivalsa **il cessionario/committente può omettere regolarizzazione** (in RC) **ferma restando sanzione** (di cui rimane solidalmente responsabile anche il fornitore) **riducibile con ravvedimento** (C.AdE 16/E/2017; Risposta AdE 301 e 501/2021)


109

Acquisti da non residenti con Iva errata




Il cessionario IT usa il **TD28**


ERRATO ADDEBITO IVA DEL NR IDENTIFICATO (B2B)

 **Risposta AdE 6° Forum commercialisti Italia Oggi 23/01/2023**

D. In base alle disposizioni dell'art. 6, comma 9-bis1, del dlgs n. 471/97, nel caso in cui, in relazione alle operazioni effettuate da fornitori non stabiliti, ancorché identificati in Italia, nei confronti di soggetti passivi nazionali, l'imposta sia addebitata in rivalsa dal fornitore, anziché essere assolta dal cliente con il regime dell'inversione contabile, in assenza di frodi l'imposta si considera assolta e detraibile, e si applica la sanzione formale da 250 a 2.000 euro. Si chiede di sapere come debba essere effettuata, in tal caso, la comunicazione al Sdi da parte del cessionario/committente nazionale ..., considerato che l'operazione è già stata assoggettata al tributo dal fornitore identificato, ancorché in modo irregolare.

R. «... **fermo restando il diritto** del cessionario o committente **alla detrazione** ai sensi degli articoli 19 ss DPR 633/72 il cessionario o il committente anzidetto **non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.** Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è **punito con la sanzione di cui al comma 1** quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata **da un intento di evasione o di frode** del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.»

 Come già chiarito con la risposta ad interpello n. 501 del 22 luglio 2021, siamo di fronte, dunque, ad una **fattura irregolare** per la quale il legislatore, fermo il diritto alla detrazione **qualora il cessionario/committente dia prova che l'imposta «sia stata»**, seppur erroneamente, **«assolta dal cedente o prestatore»** in assenza di frode, ha previsto un'apposita sanzione.

 La comunicazione (esterometro) potrà dunque essere effettuata, nei tempi utilizzando – **anche al fine di contemperare le esigenze della precompilata IVA** - il **tipo documento «TD28»** indicando – nel blocco cedente/prestatore - il codice Paese e l'identificativo estero del fornitore

110

NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Acquisti da non residenti con Iva errata

OSSERVAZIONI

Gestione rituale → TD19

Se il fornitore non applica l'Iva (ex art. 17 comma 2) il cessionario residente applica il RC e comunica all'AdE il flusso esterometro con TD19; la mancata applicazione del RC è sanzionabile ex art. 6 co.9-bis d. Lgs 471/97 (quando va bene da € 500 a € 20.000)

Gestione irrituale → AdE forum 23/1/2023 → TD28

Quello dell'articolo 6, comma 9-bis 1, è un compromesso che – in mancanza di frode – riconosce la detrazione dell'Iva addebitata irritalmente ma prevede una **sanzione fissa per l'irritalità** (€ 250-10.000) tollerata dal cessionario IT

Sanzione	ravvedibile	senza	
applicare il RC (C.AdE 16/E/2017; risposta AdE 201 e 501/2021)			<ul style="list-style-type: none">• Fino a 90 gg → 250/9 = € 27,78• Oltre ed entro DAI → 250/8 = € 31,25• ...

E se non voglio pagare sanzioni? → TD19

Applico il RC (quindi faccio il mio compito) rendendo nella sostanza indetraibile (costo) l'Iva irritalmente addebitata (magari si tratta di acquisti di pochi euro e mi costa meno del ravvedimento)

Sanatoria LDB 2023 → Per le violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 c'era possibilità sanatoria ex art. 1, commi 166 ss. L.197/2022 (C.AdE 2/E/2023) → scadenza ~~31/03/2023~~ 31/10/2023

111

Produttori agricoli regime speciale

BLOCCO «ALTRI DATI GESTIONALI»

Nel caso di cessioni di beni e servizi effettuati da un produttore agricolo in regime speciale di cui all'articolo 34 del d.P.R. del 1972 n. 633, l'elemento *TipoDato* può essere valorizzato, in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione IVA:

- con la stringa "ALI-COMP", nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A del d.P.R. del 1972 n. 633 (in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l'elemento *RiferimentoNumero* con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti);
- con la stringa "NO-COMP", nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della Tabella A del d.P.R. del 1972 n. 633;
- con la stringa "OCC34BIS", nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'articolo 34-bis del d.P.R. del 1972 n. 633 effettuate dal produttore agricolo.

112